

Segreteria Generale

Prot. AP/mle/7261

Roma, 1/10/2014

Alle Società Affiliate

Ai Tesserati F.I.N.

Ai Comitati Regionali F.I.N.

Ai Componenti degli Organi di Giustizia F.I.N.

e, p.c.,

Agli Uffici Federali

Sede

Oggetto: Entrata in vigore nuovo Regolamento di Giustizia ed adeguamento Statuto Federale.

Con la presente si comunica che in data odierna sono entrate in vigore le nuove disposizioni contenute nello Statuto federale e nel Regolamento di Giustizia federale, dei quali si allegano i rispettivi articolati.

Le modifiche sono state effettuate per recepire i nuovi Principi Fondamentali degli Statuti Federali e Principi di Giustizia sportiva (approvati dal Consiglio Nazionale del CONI con le deliberazioni n.1510 e 1511 dell'11 giugno 2014 e n. 1519 del 15 luglio 2014), nonché del Codice della Giustizia Sportiva (approvato dal Consiglio nazionale del CONI con delibera n. 1512 del 1 giugno 2014 e n.1518 del 15 luglio 2014).


Il lavoro di adeguamento ai nuovi Principi e al Codice della Giustizia è stato condotto dal Commissario ad acta Prof. Avv. Giulio Napolitano (nominato dal C.O.N.I. con deliberazione presidenziale n.79/39 del 24 giugno 2014), in stretta collaborazione con gli Uffici ed i consulenti della Federazione Italiana Nuoto.

Lo Statuto emendato e il nuovo Regolamento di Giustizia della F.I.N. sono stati decretati con provvedimento del Commissario ad acta del 25 settembre 2014, in merito ai quali è già intervenuta la presa d'atto del Consiglio federale con delibera n. 213 del 30 settembre 2014 ed -in pari data- sono stati approvati con deliberazione del Presidente del CONI n. 138/72 (in attuazione della delega rilasciata dalla Giunta Nazionale con provvedimento del 15 luglio 2014).

Si ritiene utile richiamare l'attenzione sul fatto che l'art. 94 (Norme transitorie) del Regolamento di Giustizia prevede che *"I procedimenti in corso dinanzi agli organi di giustizia della F.I.N. alla data di entrata in vigore del Regolamento proseguono in ambito federale con applicazione delle norme anteriormente vigenti"*.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Antonello Panza)





STATUTO FEDERALE

Approvato con delibera Presidente CONI n. 138/72 del 30/9/2014

INDICE

ART. 1 Costituzione	4
ART. 2 Scopi	5
ART. 3 Sede e durata	6
ART. 4 Società – Affiliazione – Riaffiliazione - Cessazione	6
ART. 5 Persone Fisiche - Tesseramenti	8
ART. 6 Diritti e Obblighi dei Soggetti Federali	10
ART. 7 Organi della Federazione Italiana Nuoto.....	11
ART. 8 Le Assemblee	12
ART. 9 Assemblea Ordinaria Elettiva	12
ART. 10 Assemblea Straordinaria	13
ART. 11 Assemblee: composizione, convocazione e votazioni.....	13
ART. 12 Il Presidente	18
ART. 13 Consiglio Federale.....	20
ART. 14 Elezione dei Consiglieri Federali	21
ART. 15 Presentazione delle candidature	22
ART. 16 Funzioni del Consiglio Federale.....	22
ART. 17 Consiglio di Presidenza.....	23
ART. 18 Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale.....	23
ART. 19 Segreteria Federale	24
ART. 20 Comitati Regionali - Assemblee Regionali - Presidente Regionale - Delegati Regionali.....	25
ART. 21 Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.....	27
ART. 22 Comitati Provinciali - Assemblee Provinciali - Presidente Provinciale - Delegati Provinciali	27
ART. 23 Fiduciari Locali	28
ART. 24 La Consulta Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali	29
ART. 25 Requisiti	29
ART. 26 Incompatibilità	30
ART. 27 Principi Generali e Organi di Giustizia.....	31
ART. 28 Provvedimenti di clemenza.....	37
ART. 29 Vincolo di giustizia	38



FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

STATUTO FEDERALE

ART. 30 Collegio di Garanzia dello Sport.....	38
ART. 31 Arbitrato Federale	38
ART. 32 Regolamenti Federali	39
ART. 33 Patrimonio	40
ART. 34 Esercizio Finanziario	40
ART. 36 Scioglimento della Federazione.....	41
ART. 37 Modifiche dello Statuto.....	41
ART. 38 Norma di Rinvio	42
ART. 39 Norma transitoria.....	42

ART. 1

Costituzione

- 1) La Federazione Italiana Nuoto (**di seguito anche “Federazione” o “F.I.N.**), fondata a Como nell’anno 1899 è un'associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ed è costituita dalle Società e dalle associazioni sportive e, nei modi stabiliti dal presente statuto, dai tesserati.
- 2) La F.I.N. ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere le discipline sportive acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle prime e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi. Fa parte integrante della F.I.N. la Sezione Salvamento con lo scopo di promuovere, regolamentare e disciplinare l’attività agonistica, l’insegnamento, l’addestramento al salvamento, la prevenzione degli incidenti in acqua, e diffondere la conoscenza ed organizzare le pratiche sanitarie di primo soccorso anche nell’ambito dei programmi del Servizio Sanitario Nazionale e di Protezione Civile, nonché della tutela ambientale delle acque.
- 3) La F.I.N., nell’ambito del rapporto federativo con il C.O.N.I., Organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale, svolge la propria attività sportiva in conformità con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività, ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni.
- 4) L’ordinamento della F.I.N. è retto in base al principio di democrazia interna, nonché del principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque, uomini e donne, in condizioni di uguaglianza, parità e pari opportunità, nonché in conformità con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
- 5) La F.I.N. è affiliata alla Federation Internationale de Natation Amateur (F.I.N.A) della quale riconosce, accetta ed applica i regolamenti a condizione che non siano in contrasto con le disposizioni del C.I.O. e del C.O.N.I.; è altresì aderente alla Ligue Europeenne de Natation (L.E.N.), alla Confederation Mediterraneenne de Natation (COMEN), alla Confederation Latina de Natacion (COLAN) e, attraverso la Sezione Salvamento è affiliata alla International Life Saving Federation (ILS) e alla International Life Saving Europe (ILSE).
- 6) La F.I.N. può aderire e/o affiliarsi a ulteriori organizzazioni aventi lo scopo di valorizzare le proprie finalità di valenza sociale.

ART. 2

Scopi

- 1) La F.I.N. ha lo scopo di promuovere regolamentare e disciplinare in tutto il territorio nazionale e sul piano internazionale le discipline sportive acquatiche di cui all’art. 1.2) e può svolgere

ogni altra attività per la massima promozione dell'attività sportiva.

- 2) In via esemplificativa, ma non esaustiva, la F.I.N. per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali può:
- a) organizzare, disciplinare, propagandare e diffondere le discipline sportive acquatiche sopra indicate nelle sue varie componenti, anche attraverso il potenziamento dell'impiantistica sportiva;
 - b) partecipare alle competizioni nazionali ed internazionali;
 - c) predisporre la preparazione degli atleti ed approntare i mezzi necessari alla partecipazione delle predette attività ed alle Olimpiadi;
 - d) concorrere, anche di intesa con il C.O.N.I., alla adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, aderendo incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.;
 - e) operare in ogni forma per la tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale degli affiliati;
 - f) organizzare ed attuare programmi di formazione;
 - g) svolgere in via strumentale e non prevalente ogni iniziativa ed attività commerciale e di servizi connessa con la pratica sportiva, i cui eventuali utili sono esclusivamente destinati al perseguimento della medesima attività sportiva.

ART. 3

Sede e durata

- 1) La F.I.N. ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

ART. 4

Società – Affiliazione – Riaffiliazione - Cessazione

- 1) Le Società che intendono praticare le discipline sportive acquatiche federali - sia con attività sportiva agonistica, sia amatoriale – nell'ambito della F.I.N., devono affiliarsi o riaffiliarsi secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Organico, in conformità alla normativa vigente per avere il riconoscimento del C.O.N.I.
- 2) Per Società si intendono le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, le associazioni senza personalità giuridica di diritto privato, enti o sezioni di enti, le società

cooperative e le società di capitali, le sezioni di gruppi sportivi ed organismi tutte di natura dilettantistica che praticano le attività del nuoto nonché i gruppi sportivi delle Forze Armate, e di altri Corpi dello Stato aderenti firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

- 3) Tutte le Società non debbono avere scopo di lucro e prevedere che tutti gli utili siano reinvestiti per il perseguimento dell'attività istituzionale e conformarsi alle regole e norme, anche statuali, in materia di dilettantismo emanate anche dal C.O.N.I. e dagli altri organismi internazionali a cui la F.I.N. aderisce.
- 4) Le Società che intendono praticare le discipline sportive acquatiche della F.I.N. devono essere ad essa affiliate previo riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o dal Consiglio Federale, a seguito di delega del CONI. L'affiliazione deve essere rinnovata ogni anno.
- 5) Le Società affiliate sono riconosciute soggetti della F.I.N., dalla quale dipendono disciplinarmente e tecnicamente.
- 6) Possono affiliarsi alla F.I.N. le Società Sportive:
 - a) regolarmente costituite e rette da uno Statuto Sociale redatto sulla base del principio della democrazia interna, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o se delegato dal Consiglio Federale. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le modifiche dello Statuto;
 - b) amministrate e/o rappresentate da organi direttivi composti da persone elette che risultino immuni da radiazioni dalla F.I.N. o da provvedimenti disciplinari in atto, comportanti la sospensione temporanea da ogni attività federale o l'inibizione temporanea a ricoprire cariche Sociali;
 - c) che provino la disponibilità esclusiva e diretta di un effettivo spazio acqua idoneo a garantire lo svolgimento di attività sportiva Federale;
 - d) i Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di altri Corpi dello Stato di cui al precedente comma 2, potranno affiliarsi secondo quanto stabilito dalle apposite convenzioni sottoscritte dal C.O.N.I.
- 7) I Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di altri Corpi dello Stato, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione alla Federazione, non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da uno statuto conforme ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga al presente statuto federale.

I componenti degli organi direttivi dei gruppi sportivi, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, devono essere tesserati alla Federazione.
- 8) La partecipazione degli atleti dei suddetti gruppi sportivi a manifestazioni sportive, competizioni ed allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della Federazione, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.

- 9) La partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori dei citati gruppi sportivi a manifestazioni sportive, di competizioni ed allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della Federazione, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante ovvero quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.
- 10) Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione entro il termine stabilito dal Regolamento Organico federale e secondo le procedure ivi previste rinnovando le dichiarazioni previste per la prima affiliazione.
- 11) All'atto del rinnovo annuale dell'affiliazione è necessario sanare eventuali obbligazioni pendenti nei confronti della Federazione.
- 12) Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.N. nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario deliberato dall'Assemblea sociale;
 - c) per radiazione irrogata dagli Organi di Giustizia nei casi espressamente previsti dallo Statuto o dai Regolamenti federali;
 - d) per mancata riaffiliazione annuale, sia volontaria, sia determinata dal mancato pagamento di tutte le pendenze finanziarie nei confronti della F.I.N.;
 - e) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione. Avverso il provvedimento di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere inoltrato ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ex art. 7 comma 5 dello Statuto del C.O.N.I.
- 13) In caso di cessazione di appartenenza alla F.I.N. gli affiliati devono comunque provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.N. ed alle altre Associazioni.
- 14) I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo delle Associazioni cessate sono personalmente e solidamente tenuti al rispetto degli obblighi di cui al precedente comma 13) e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali.
- 15) La cessazione di appartenenza alla F.I.N. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa.

ART. 5

Persone Fisiche - Tesseramenti

- 1) Fanno parte della Federazione:
 - a) gli atleti;
 - b) i dirigenti federali, centrali e periferici;

- c) i dirigenti sociali;
 - d) i tecnici;
 - e) gli ufficiali di gara;
 - f) i medici federali e sociali.
- 2) Gli atleti entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento, i tecnici appartenenti al Settore Istruzione Tecnica ed alla Sezione Salvamento e gli ufficiali di gara all'atto dell'inquadramento nei ruoli federali; i dirigenti federali ed i medici federali all'atto della elezione o della nomina; i dirigenti sociali ed i medici sociali all'atto dell'accettazione della domanda di affiliazione della società.
 - 3) Tutti i Dirigenti Federali, centrali e periferici, i Dirigenti Sociali, i Tecnici, gli Ufficiali di Gara ed i Medici federali e sociali devono essere tesserati ed essere muniti di una tessera personale di riconoscimento e qualificazione rilasciata e vidimata dalla F.I.N. .
 - 4) Possono tesserarsi alla F.I.N. come atleti, persone d'ambo i sessi e di qualsiasi età, con il rispetto delle specifiche norme federali e sanitarie, in particolare in materia di uso di sostanze che non alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
Possono tesserarsi alla F.I.N. come atleti, persone d'ambo i sessi di nazionalità anche non italiana purché in possesso degli altri requisiti di cui al primo capoverso e purché in possesso del nulla-osta della Federazione di provenienza.
Le norme sui tesseramenti e la partecipazione alle gare di atleti di nazionalità non italiana sono disciplinate dal Regolamento Organico e dai Regolamenti dei Settori federali.
 - 5) Gli atleti tesserati alla F.I.N. devono essere dilettanti, in conformità alle norme della F.I.N.A, alle quali si fa integrale riferimento.
 - 6) Per poter svolgere attività federale gli atleti devono essere muniti della tessera della F.I.N. valida per l'anno in corso, rilasciata per lo svolgimento dell'attività in favore di una società, salvo i casi previsti dal Regolamento Organico.
 - 7) Il Regolamento Organico disciplina il tesseramento richiesto dai Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di altri Corpi dello Stato di atleti già tesserati per una Società.
 - 8) Le Società possono richiedere i tesseramenti od i rinnovi dei tesseramenti dopo aver provveduto alla propria affiliazione o riaffiliazione.
 - 9) Il vincolo di tesseramento degli atleti in favore delle Società è temporaneo e la sua durata è pari a otto intere stagioni agonistiche.
Il vincolo si rinnova automaticamente per un ulteriore periodo di pari durata del primo in assenza di manifestazione di volontà contraria da parte dell'atleta da comunicarsi almeno nell'arco temporale che precede le ultime due stagioni agonistiche di regime di vincolo.
 - 10) Le norme su tesseramenti, termini di scadenza e relativi rinnovi, rilascio di duplicati, prestito, trasferimento nonché le modalità di attuazione del vincolo sportivo sono disciplinate dal Regolamento Organico

- 11) Gli atleti tesserati alla F.I.N. sono suddivisi in categorie agonistiche in base all'età e specialità secondo le disposizioni del Regolamento Organico.
- 12) E' fatto divieto di tesseramento per un periodo di dieci anni per tutti coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine la Segreteria emette apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo di divieto di tesseramento.
Il tesseramento dei soggetti di cui sopra è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.
- 13) La F.I.N. assicura a tutte le atlete madri in attività la tutela della posizione sportiva per tutto il periodo della maternità sino al rientro all'attività agonistica e tutti i diritti, anche economici, dei quali risultavano titolari al momento dell'inizio del periodo di maternità. Il periodo di tutela si estende fino al termine del quarto mese successivo al parto.

ART. 6

Diritti e Obblighi dei Soggetti Federali

- 1) Gli affiliati hanno diritto:
 - a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività federale nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale.
- 2) I tesserati hanno diritto:
 - a) di partecipare all'attività federale nelle rispettive categorie di tesseramento;
 - b) di concorrere alle cariche federali, ove in possesso dei requisiti prescritti;
 - c) di partecipare alle assemblee, se ne abbiano diritto, secondo le norme statutarie e regolamentari.
- 3) Gli affiliati hanno l'obbligo:
 - a) di assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica, morale e medico-sportiva, facendoli partecipare, nei limiti delle proprie responsabilità, alle manifestazioni e/o iniziative federali;
 - b) di mettere a disposizione della Federazione e dei suoi organi gli atleti che fossero richiesti per la preparazione e l'effettuazione di gare di interesse federale a carattere interregionale, nazionale o internazionale in Italia o all'Estero.
- 4) I tesserati hanno l'obbligo:

- a) di esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive nonché il Codice di Comportamento Sportivo;
 - b) di praticare, se atleti, lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I. e degli altri organismi internazionali a cui la F.I.N. aderisce;
 - c) di rispondere, se atleti selezionati per le rappresentative nazionali, alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della F.I.N., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
- 5) Tutti i soggetti della Federazione, affiliati e tesserati, hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti federali, le delibere e le disposizioni dei competenti organi federali nonché di rispettare le regole del dilettantismo emanate dal C.I.O., dalla F.I.N.A. e quelle emanate dagli altri organismi internazionali a cui la F.I.N. aderisce.
- 6) E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIN. Il Regolamento di Giustizia dovrà indicare le relative sanzioni per i casi di violazione.

ART. 7

Organi della Federazione Italiana Nuoto

- 1) Gli organi della F.I.N. sono:
- a) Organi Centrali:
 - L'Assemblea Nazionale
 - Il Presidente
 - Il Consiglio Federale
 - Il Consiglio di Presidenza
 - Il Segretario Generale
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

 - b) Organi Periferici:
 - Le Assemblee Regionali
 - I Presidenti Regionali
 - I Comitati Regionali
 - I Collegi Regionali dei Revisori dei Conti
 - Le Assemblee Provinciali
 - I Presidenti Provinciali
 - I Comitati Provinciali
 - I Delegati Provinciali
 - I Fiduciari Locali

c) Organi del sistema della Giustizia sportiva:

- La Commissione Federale di Garanzia
- Il Giudice Arbitro
- Il Giudice Sportivo Nazionale
- Il Giudice Sportivo Regionale
- La Corte Sportiva di Appello
- Il Tribunale federale
- La Corte federale di Appello
- Il Procuratore federale

2) Gli Organi della F.I.N. operano nel rispetto del principio della separazione dei poteri di gestione federale e di giustizia sportiva.

ART. 8

Le Assemblee

1) L'Assemblea delle Società affiliate è il massimo Organo Federale, ad essa partecipano :

- a) Presidenti delle società affiliate od i loro delegati;
- b) i rappresentanti degli atleti od i loro delegati;
- c) i rappresentanti dei tecnici od i loro delegati.

2) Detti soggetti partecipano all'Assemblea con uguali diritti e con le modalità stabilite dal presente statuto.

3) L'Assemblea si distingue in Assemblea Ordinaria Elettiva e Assemblea Straordinaria.

ART. 9

Assemblea Ordinaria Elettiva

1) Nell'ultimo quadrimestre precedente la scadenza del quadriennio Olimpico, e comunque non oltre il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, l'Assemblea ordinaria elettiva provvede alla elezione del Presidente, dei Consiglieri Federali e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, per il successivo quadriennio.

- 2) L'assemblea ordinaria elettiva provvede all'approvazione dei bilanci programmatici d'indirizzo del Consiglio Federale per il successivo quadriennio Olimpico di durata delle cariche ed alla verifica dei bilanci programmatici approvati per il precedente quadriennio Olimpico od al mandato per il quale sono stati approvati.
- 2) Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimenti definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

ART. 10

Assemblea Straordinaria

- 1) L'Assemblea Straordinaria è convocata su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Federale per modifiche allo Statuto o qualora lo ritenga necessario.
- 2) L'Assemblea Straordinaria deve, inoltre, essere convocata e celebrata entro 90 giorni, al verificarsi dei seguenti casi:
 - a) su richiesta scritta della metà più una delle società aventi diritto a voto che rappresentino almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale, ovvero dalla metà più uno degli atleti e dei tecnici maggiorenni aventi diritto a voto nelle assemblee di Società;
 - b) su richiesta scritta di almeno 4/5 degli aventi diritto al voto per la proposta di scioglimento della Federazione;
 - c) nei casi previsti dal presente Statuto.

ART. 11

Assemblee: composizione, convocazione e votazioni

- 1) Hanno diritto a partecipare alle Assemblee nazionali:
 - a) i rappresentanti delle società affiliate;
 - b) il Presidente della F.I.N.;
 - c) i componenti del Consiglio Federale;
 - d) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) il Presidente Nazionale del Gruppo Ufficiali Gara;
 - f) i Presidenti dei Comitati Regionali o i loro delegati;
 - g) gli atleti ed i tecnici di nazionalità italiana, maggiorenni e regolarmente tesserati, delegati

nell'ambito delle società di appartenenza, nella misura rispettivamente del 20% e del 10% del totale della forza assembleare;

h) i candidati alle cariche elettive.

Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

- 2) Hanno diritto a dieci voti di base tutte le società che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data stessa a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva federale ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale federale. Per effettiva attività sportiva federale si intende l'essersi classificate in uno dei seguenti Campionati:

NUOTO : Campionato regionale primaverile o estivo in una delle relative categorie (Esordienti - Categoria - Assoluti) nella eventualità dell'ottenimento da parte di 4 atleti di almeno 4 tempi che siano ricompresi, rispetto alle classifiche definitive dei predetti Campionati, all'interno della quota del 70% dei migliori tempi realizzati;

TUFFI: Campionato regionale in una delle relative categorie (Esordienti - Categoria - Assoluti) con un minimo di 4 atleti complessivamente classificati nei Campionati Regionali o prove regionali per ammissione ai Campionati con classifiche nazionali;

PALLANUOTO: Campionato giovanile o Campionato femminile;

NUOTO SINCRONIZZATO: Campionato regionale in una delle relative categorie (Esordienti - Categoria - Assoluti) con un minimo di 4 atlete complessivamente classificate negli esercizi obbligatori;

FONDO: Campionato nazionale e regionale con un minimo di 2 atleti classificati;

GRAN FONDO: Campionato di Gran Fondo con un minimo di 1 atleta classificato tra i primi 15;

NUOTO PER SALVAMENTO: Campionato regionale in una delle relative categorie (Esordienti - Categoria - Assoluti) con un minimo di 4 atleti complessivamente classificati;

MASTERS: Campionati Assoluti Nazionali di Nuoto, Salvamento e Tuffi, con almeno 4 atleti classificati; Pallanuoto, se classificate per la fase nazionale; Nuoto Sincronizzato se classificate con la squadra od in almeno due specialità tra singolo, duo e combinato nei Campionati Assoluti Nazionali.

- 3) Ogni società in aggiunta al voto di base, nella misura di dieci, può avere un numero ulteriore di voti in rapporto alle classifiche riportate nella attività agonistica svolta, a condizione che le gare ed i campionati abbiano avuto regolare svolgimento.

- 4) A tale scopo, in base alle Classifiche societarie generali annuali del Campionato Nazionale di Società di Nuoto uomini, del Campionato Nazionale di Società di Nuoto donne, dei Campionati di Pallanuoto maschili, dei Campionati di Pallanuoto femminili, del Campionato Nazionale di Tuffi, del Campionato Nazionale di Nuoto Sincronizzato, del Campionato Nazionale di Nuoto per Salvamento, del Campionato Nazionale Master e del Campionato Nazionale di Nuoto di Fondo sono attribuiti:

VOTI 40 – CATEGORIA A - alle società classificate:

- nel Campionato Nazionale di Nuoto maschile dal 1° al 25° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto femminile dal 1° al 25° posto;
- nella Classifica generale dei Campionati di pallanuoto maschili dal 1° al 26° posto;
- nella Classifica generale dei Campionati di pallanuoto femminili dal 1° al 6° posto;
- nel Campionato Nazionale di Tuffi dal 1° al 8° posto;
- nel campionato Nazionale di Nuoto Sincronizzato dal 1° al 8°;
- nel Campionato Nazionale di Salvamento dal 1° al 3° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto di Fondo dal 1° al 3° posto.

VOTI 30 – CATEGORIA B - alle società classificate:

- nel Campionato Nazionale di Nuoto maschile dal 26° al 60° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto femminile dal 26° al 60° posto;
- nella Classifica generale dei Campionati di pallanuoto maschili dal 27° al 60° posto;
- nella Classifica generale dei Campionati di pallanuoto femminili dal 7° al 12° posto;
- nel Campionato Nazionale di Tuffi dal 9° al 15° posto;
- nel campionato Nazionale di Nuoto Sincronizzato dal 9° al 15°;
- nel Campionato Nazionale di Salvamento dal 4° al 8° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto di Fondo dal 4° al 8° posto;
- nel Campionato Nazionale di Master al 1° posto.

VOTI 20 – CATEGORIA C - alle società classificate:

- nel Campionato Nazionale di Nuoto maschile dal 61° al 124° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto femminile dal 61° al 124° posto;
- nella Classifica generale dei Campionati di pallanuoto maschili dal 61° al 124° posto;
- nel Campionato di pallanuoto femminile serie A/2;
- nel Campionato Nazionale di Tuffi dal 16° al 20° posto;
- nel campionato Nazionale di Nuoto Sincronizzato dal 16° al 20°;
- nel Campionato Nazionale di Salvamento dal 9° al 20° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto di Fondo dal 9° al 20° posto;
- nel Campionato Nazionale di Master dal 2° al 5° posto.

VOTI 10 – CATEGORIA D - alle società classificate:

- nel Campionato Nazionale di Nuoto maschile dal 125° posto in poi;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto femminile dal 125° posto in poi;
- nella Classifica generale dei Campionati di pallanuoto maschili dal 125° al 190° posto;
- nei primi due posti di ciascun girone del Campionato di pallanuoto femminile serie B;
- nel Campionato Nazionale di Tuffi dal 21° posto in poi;
- nel campionato Nazionale di Nuoto Sincronizzato dal 21° posto in poi;
- nel Campionato Nazionale di Salvamento dal 21° al 100° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto di Fondo dal 21° al 30° posto;
- nel Campionato Nazionale di Master dal 6° al 25° posto.

Le modalità di svolgimento dei Campionati sono contenute negli specifici Regolamenti Tecnici.

5) Ciascuna Società affiliata con diritto a voto è rappresentata nelle Assemblee:

- a) dal suo Presidente o suo delegato regolarmente tesserato con a disposizione il 70% dei voti di cui ai precedenti punti 3 e 4.
- b) da un rappresentante degli atleti eletto al suo interno dall'Assemblea degli atleti aventi diritto a voto con a disposizione il 20% dei voti di cui ai punti 3 e 4.
- c) da un rappresentante dei tecnici eletto al suo interno dall'Assemblea dei tecnici aventi diritto a voto con a disposizione il 10% dei voti di cui ai punti 3 e 4.

6) I rappresentanti degli atleti e dei tecnici devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.
In caso di impedimento subentra nel diritto di partecipazione al voto nell'Assemblea il primo dei non eletti nelle singole categorie di appartenenza.

7) Nell'Assemblea Ordinaria Elettiva e nell'Assemblea Straordinaria il diritto di voto è determinato in base ai risultati dell'anno che si conclude se l'attività prevista per l'attribuzione dei voti sia stata ultimata; nel caso, invece, che l'attività non sia stata ancora portata a termine o la celebrazione dell'Assemblea sia prevista nel mese successivo a quello di conclusione dell'attività, il diritto a voto è determinato in base ai risultati conseguiti nell'anno precedente.

8) Le società, nell'ambito dei diritti di cui al precedente punto 5, possono essere rappresentate in Assemblea esclusivamente da chi, avendo compiuto il 18° anno d'età, sia Presidente della Società o componente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da chi ne fa le veci, salvo quanto previsto dal successivo punto 10.

9) Non possono partecipare all'Assemblea, nemmeno per delega, coloro che risultino sottoposti a sanzione disciplinare della squalifica o della inibizione in corso di esecuzione, nonché coloro i quali risultino morosi per mancato pagamento delle quote di affiliazione e riaffiliazione o di tesseramento.

10) I Dirigenti di società possono rappresentare per delega soltanto affiliati appartenenti alla stessa Regione nel numero massimo di:

- 1, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 100 società votanti;
- 2, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 200 società od

associazioni votanti;

- 3, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 500 società votanti;
- 4, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 1000 società votanti;
- 5, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 1500 società votanti;
- 6, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 2000 società votanti;
- 7, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 3000 società votanti;
- 8, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 4000 società votanti;
- 10, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 5000 società votanti;
- 20, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 10.000 società votanti;
- 40, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 10.000 società votanti.

I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee nazionali non possono rappresentare Società né direttamente né per delega.

11) Nelle Assemblee Regionali sono ammesse deleghe in un massimo di:

- 1, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 20 società votanti;
- 2, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 50 società votanti;
- 3, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 100 società votanti;
- 4, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 200 società votanti;
- 5, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 400 società votanti;
- 6, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 800 società votanti.

Nelle Assemblee Provinciali, in presenza di almeno dieci affiliati con diritto di voto, è consentito il rilascio di una sola delega.

I Consiglieri e i Presidenti dei Comitati Regionali, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali, ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Regionali e Provinciali non possono rappresentare società né direttamente, né per delega.

12) Le Assemblee sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci previa deliberazione del Consiglio Federale, almeno 30 giorni prima della data della riunione.

13) Hanno diritto di chiedere in via preventiva al Consiglio Federale l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea i seguenti soggetti:

- a) i Presidenti delle società affiliate;
- b) i componenti il Consiglio Federale;
- c) il Presidente Nazionale del Gruppo Ufficiali di Gara;
- d) i Presidenti dei Comitati Regionali;
- e) gli Atleti ed i Tecnici tesserati.

14) Il Consiglio Federale non può rifiutare l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno se vengono proposti da almeno 50 società con diritto di voto o se richiesti da almeno 75 delegati dei tecnici o da almeno 250 delegati degli atleti.

15) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli aventi diritto a voto che detengano almeno i 3/5 dei voti.

16) Trascorsa un'ora della prima convocazione l'Assemblea s'intende regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno il 20% degli aventi diritto al voto.

- 17) Le Assemblee Straordinarie per la modifica dello Statuto sono validamente costituite, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei $\frac{2}{3}$ degli aventi diritto al voto e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni devono riportare la maggioranza semplice dei voti validi presenti.
- 18) Tutte le elezioni alle cariche federali devono avvenire mediante votazione segreta.
- 19) La votazione per acclamazione è ammessa solo per il conferimento di cariche “ad honorem”.
- 20) Le deliberazioni devono riportare la maggioranza semplice dei voti validi presenti.
- 21) Le deliberazioni relative allo scioglimento della Federazione devono essere adottate con voto singolo ed a maggioranza dei $\frac{4}{5}$ degli aventi diritto a voto: in tal caso non sono ammessi voti plurimi e, pertanto, le società chiamate ad esprimere la loro volontà, usufruiranno del solo voto di base.
- 22) Il Consiglio Federale nomina una Commissione Verifica Poteri e una Commissione Scrutinio. I componenti di dette Commissioni non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

ART. 12

Il Presidente

- 1) Il Presidente ha la responsabilità generale dell’area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale.
A tale fine, il Presidente:
 - a) presenta all’inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all’attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
 - b) nomina i Direttori Tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale;
 - c) ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;
 - d) nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione.
Firma gli atti federali e ne delega la firma, convoca le Assemblee, convoca di sua iniziativa, o su richiesta di un Vice Presidente o di almeno tre componenti il Consiglio Federale, rispettivamente il Consiglio di Presidenza ed il Consiglio Federale, dei quali presiede le riunioni.
- 3) Il Presidente adotta i provvedimenti di propria competenza nonché, nei casi di estrema urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale al quale sono sottoposti a ratifica alla prima riunione successiva.

- 4) Formula eventuali osservazioni, sentito il Consiglio Federale, sugli accordi trasmessi dal Procuratore Federale in ordine all'applicazione di sanzioni disciplinari convenute con gli incolpati.
- 5) Possono essere eletti alla carica di Presidente soltanto coloro che, essendo in possesso dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali previsti dal presente Statuto, abbiano depositato la propria candidatura almeno 20 giorni prima della data prevista per la celebrazione dell'Assemblea elettiva e che provvedano almeno 15 giorni prima dalla celebrazione della stessa al deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto. Il Presidente Federale è eletto anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Qualora la maggioranza assoluta non venga raggiunta e in presenza di più candidati, si procede a ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto la maggiore percentuale di voti.
- 6) Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate.
- 7) E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore ai due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
- 8) In deroga a quanto previsto dal precedente comma, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.
- 9) Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.
- 10) Nell'ipotesi di cui all'ultimo capoverso del precedente comma 9 il Presidente uscente deve convocare entro giorni 60 nuova assemblea elettiva del solo Presidente da celebrarsi entro i successivi giorni 30.
- 11) In caso di temporanea assenza o d'impedimento il Presidente delega, in tutto o in parte, le sue funzioni ad uno dei Vice Presidenti.
- 12) L'impedimento definitivo o le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intero Consiglio Federale e la convocazione dell'Assemblea elettiva entro 60 giorni dall'evento, da effettuarsi entro i successivi 30 giorni.
- 13) In caso di impedimento definitivo del Presidente si ha la decadenza immediata del Consiglio Federale, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente, come sopra individuato, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria ed all'espletamento dell'ordinaria amministrazione. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vice Presidente più anziano, subentra un altro Vice Presidente secondo la procedura prevista al precedente comma 7.

- 14) In caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, che permangono in regime di proroga con soli compiti di ordinaria amministrazione. In caso di dichiarata impossibilità del Presidente subentrerà il Vice Presidente più anziano in carica o a parità il Vice Presidente più anziano d'età.
- 15) Le dimissioni del Presidente che originano la decadenza del Consiglio Federale sono irrevocabili.

ART. 13

Consiglio Federale

- 1) Il Consiglio Federale è composto:
 - a) dal Presidente della F.I.N.;
 - b) da **7** Consiglieri Federali;
 - c) da 2 Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti con equa rappresentanza di atlete e di atleti;
 - d) da 1 Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici.
- 2) Il Presidente e i Consiglieri Federali durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili, nei limiti del presente Statuto.
- 3) Il Segretario Generale della Federazione è il Segretario del Consiglio Federale.
- 4) Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere invitati a partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 5) Può partecipare, con parere consultivo, il Presidente nazionale del Gruppo Ufficiali Gara, nominato secondo il Regolamento del G.U.G.. Possono inoltre essere invitati a partecipare al Consiglio Federale con solo parere consultivo i membri italiani in carica, degli organi direttivi internazionali ed i Presidenti italiani in carica delle Commissioni tecniche degli Organismi Internazionali, qualora il Consiglio tratti materie relative alla loro specifica competenza.
- 6) Possono inoltre partecipare, quando invitate dal Presidente, persone che abbiano cariche o incarichi federali.
- 7) Le riunioni del Consiglio Federale sono valide quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.
- 8) Le delibere sono prese a maggioranza semplice tra i presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 9) Il Consiglio Federale nomina nella prima riunione nel proprio ambito tre Vice Presidenti e i membri del Consiglio di Presidenza.
- 10) Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno sei volte all'anno e può essere convocato ogni

qualvolta il Presidente o almeno tre dei suoi componenti lo richiedano.

- 11) Il Consigliere Federale che risulti assente senza valida giustificazione per 3 riunioni consecutive è considerato dimissionario.
- 12) Ove per qualsiasi causa venga a mancare non più della metà dei componenti del Consiglio Federale si provvede all'integrazione del Consiglio Federale chiamando a farvi parte i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. In mancanza la copertura dei posti rimasti vacanti deve avvenire con nuove elezioni da tenersi nella prima assemblea utile successiva all'evento. Qualora però sia compromessa la funzionalità dell'Organo, tale Assemblea deve essere convocata entro 60 giorni da effettuarsi entro i successivi 30 giorni.
- 13) Il Consiglio Federale resta in carica in regime di proroga fino alla elezione del nuovo Consiglio.
- 14) In caso di dimissioni contemporanee, ovvero intervenute nell'arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali si ha la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni e da tenersi entro i successivi 30 giorni.
- 15) In caso di parere negativo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine al bilancio od in caso di mancata approvazione dello stesso da parte della giunta Nazionale del C.O.N.I. deve essere convocata entro 90 giorni l'Assemblea Nazionale delle Società per l'approvazione del bilancio.
- 16) In caso di mancata approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. In tal caso, il Presidente ed il Consiglio Federale restano in carica in regime di proroga per l'ordinaria amministrazione sino all'Assemblea Straordinaria Elettiva da convocarsi nei termini come sopra stabiliti.
- 17) Le dimissioni di cui al precedente comma 14 sono irrevocabili.

ART. 14

Elezione dei Consiglieri Federali

- 1) I Consiglieri Federali sono eletti dalla Assemblea Nazionale.
- 2) Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella singola categoria di appartenenza.
- 3) In caso di parità si procede a ballottaggio tra coloro che hanno riportato uguale numero di voti.
- 4) I delegati possono esprimere in ciascuna categoria un numero massimo di preferenze pari ai candidati eleggibili in ciascuna singola categoria.

ART. 15

Presentazione delle candidature

- 1) Coloro che intendono concorrere alle elezioni a Presidente Federale ed a Consigliere Federale devono presentare la propria candidatura per iscritto alla Segreteria Federale entro e non oltre 20 giorni prima della data di celebrazione della assemblea, a pena di decadenza.
- 2) Non è ammessa la candidatura a differenti fasce di rappresentatività per le elezioni a Consiglieri Federali. Per ciascuna Assemblea non può essere presentata più di una candidatura a cariche diverse.
- 3) Alla candidatura deve essere allegata una autocertificazione circa il possesso dei requisiti di idoneità ed eleggibilità previsti dal presente Statuto.
- 4) La Segreteria Federale compila quattro distinte liste di candidati, una per i candidati alla carica di Presidente Federale e le altre per i candidati nelle tre categorie: Consiglieri Dirigenti, Consiglieri Atleti e Consiglieri Tecnici.

ART. 16

Funzioni del Consiglio Federale

- 1) Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
- 2) Il Consiglio Federale in base agli indirizzi generali dell'Assemblea, ed ai fini della realizzazione degli scopi istituzionali:
 - a) delibera la convocazione delle Assemblee Federali;
 - b) emana i Regolamenti Federali;
 - c) vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
 - d) delibera sull'ordinamento delle manifestazioni federali;
 - e) fissa i programmi di partecipazione all'attività internazionale nominando i dirigenti responsabili;
 - f) istituisce gli Organi Federali periferici e nomina i Dirigenti federali degli Organi non elettivi, istituisce le Commissioni ritenute necessarie fissandone l'attribuzione e la durata. Dichiarata la decadenza degli Organi periferici per gravi motivi pregiudicanti il regolare funzionamento e nomina eventuali Commissari Straordinari determinandone limiti e durata;
 - g) delibera entro i termini fissati dal C.O.N.I. il Bilancio preventivo, le variazioni di bilancio; ed il

- bilancio d'esercizio predisposti dal Segretario Generale; vigila sulle gestioni amministrative degli Organi e Settori federali; trasmette il bilancio preventivo, le eventuali variazioni ed il bilancio d'esercizio al C.O.N.I. per l'approvazione nei termini prescritti;
- h) nomina, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di garanzia, i componenti degli Organi di Giustizia federale, con mandato irrevocabile se non per giusta causa;
 - i) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività amministrativa della F.I.N.;
 - l) delibera su convenzioni per la gestione di impianti natatori pubblici o privati al fine di facilitare lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi istituzionali;
 - m) delibera sulla costituzione e sulla partecipazione di ed ad organismi funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali e sul riconoscimento di soggetti aderenti alla F.I.N.;
 - n) delibera su ogni questione relativa all'attività federale non rientrante nella competenza di altri Organi.

ART. 17

Consiglio di Presidenza

- 1) Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente che lo presiede, da tre Vice Presidenti e da due consiglieri federali. Tra i componenti del Consiglio deve essere obbligatoriamente previsto un Consigliere in rappresentanza degli atleti e uno in rappresentanza dei tecnici; funge da Segretario il Segretario Generale della Federazione.
- 2) Alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato a partecipare il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 3) Il Consiglio di Presidenza, coadiuva il Presidente nella conduzione della Federazione secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Federale stesso, informandolo delle deliberazioni e dei provvedimenti presi.
- 4) Il Consiglio di Presidenza può adottare provvedimenti aventi carattere d'urgenza rientranti nella competenza del Consiglio Federale, da sottoporre a ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.
- 5) Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono valide quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.
- 6) Le delibere sono prese a maggioranza semplice tra i presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

ART. 18

Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito

dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per i membri del Consiglio Federale. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti debbono risultare iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali.

- 2) I componenti del Collegio durano in carica per il quadriennio olimpico, il Presidente può essere rieletto. Il Collegio non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
- 3) Il Collegio vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge applicabili; accerta la regolare tenuta della contabilità; verifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e scritture contabili; esercita il controllo sull'intera gestione economica - finanziaria della Federazione e di tutti i suoi Organi; esercita il controllo contabile.
- 4) La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale deve essere invitato alle Assemblee federali, nonché alle riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza.
- 5) La cancellazione o la sospensione dall'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o dal Registro dei Revisori Legali è causa di decadenza dall'ufficio di Revisore. I Revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano alle Assemblee o, durante un esercizio sociale federale, a due riunioni del Collegio o a due riunioni del Consiglio Federale, decadono dall'ufficio.
- 6) In caso di rinuncia o decadenza per qualsiasi causa di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età, i quali restano in carica sino alla successiva nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati decadono insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, sino alla successiva assemblea, dal Revisore più anziano.
- 7) Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre e delle riunioni deve redigersi processo verbale. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza assoluta. I Revisori effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi, previa comunicazione al Presidente federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio il quale ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per i provvedimenti di competenza.
- 8) I componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti Nazionali possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla F.I.N.

ART. 19

Segreteria Federale

- 1) Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.

- 2) Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa.
- 3) Il Segretario Generale assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza redigendone i verbali, salvo quelli ove è richiesta la presenza di un Notaio.
- 4) Il Segretario Generale ha facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati della Federazione, ad esclusione di quelle degli Organi di Giustizia, o di farsi rappresentare da un dipendente della Segreteria.
- 5) Il Segretario Generale inoltre:
 - a) esercita le funzioni attribuite dallo Statuto, dai Regolamenti Federali con particolare riferimento a quello di Amministrazione e Contabilità;
 - b) firma gli atti di propria competenza in base alle attribuzioni previste dal presente articolo nonché alle ulteriori eventuali deleghe allo stesso formalmente conferite;
 - c) coordina e dirige la Segreteria Federale;
 - d) sovrintende agli Uffici federali e ne dirige il personale;
 - e) predispone la proposta del Bilancio consuntivo, del bilancio di previsione e delle sue eventuali variazioni, curandone la trasmissione agli uffici competenti per l'approvazione;
 - f) attua le deliberazioni degli Organi Federali.
 - g) assicura il buon funzionamento degli uffici di segreteria degli organi di giustizia sportiva.

ART. 20

Comitati Regionali - Assemblee Regionali - Presidente Regionale - Delegati Regionali

- 1) I Comitati Regionali sono istituiti dal Consiglio Federale nelle Regioni con almeno dieci società affiliate con diritto di voto.
- 2) La sede dei Comitati Regionali è normalmente nel capoluogo di Regione salvo diversa disposizione del Consiglio Federale.
- 3) Essi rappresentano la Federazione nell'ambito della Regione, applicando e facendo applicare tutte le norme e direttive emanate dagli Organi Centrali.
- 4) I Comitati Regionali, eletti dalle Assemblee regionali formate dai delegati delle società affiliate, dai delegati degli atleti delle società affiliate e dai delegati dei tecnici delle società affiliate, tesserati nel rispettivo Comitato Regionale e aventi diritto a voto, sono composti:
 - dal Presidente;
 - fino a 40 società: da un Vice Presidente e otto Consiglieri, di cui due eletti in rappresentanza

degli atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici;

- oltre le 40 società: da due Vice Presidenti e dodici Consiglieri di cui tre eletti in rappresentanza degli atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici.

Le modalità partecipative ed elettive delle Assemblee Regionali sono le medesime stabilite per le Assemblee Nazionali all'art. 11 commi 5 e 6 del presente Statuto.

- 5) Su proposta del Presidente e con il voto anche di questi i Consiglieri Regionali eleggono nel proprio seno uno o due Vice Presidenti e un Segretario.
- 6) Il Presidente e i Consiglieri sono eletti disgiuntamente dall'Assemblea Regionale con le modalità stabilite dall'articolo 11 anche per quanto concerne il rapporto di partecipazione degli atleti e tecnici al Consiglio stesso.
- 7) Partecipa alle riunioni del Comitato Regionale il Presidente del G.U.G. Regionale nominato secondo il Regolamento del G.U.G.
- 8) Nei riguardi del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionale si applicano tutte le norme dello Statuto e del Regolamento Organico, che disciplinano rispettivamente le candidature, le cariche, la decadenza, le dimissioni, l'impedimento temporaneo e definitivo e l'integrazione del Presidente e del Consigliere Federale della F.I.N. Ai Presidenti Regionali non si applicano le previsioni di cui all'art. 12, comma 4.
- 9) Nel caso in cui non sia possibile costituire il Comitato Regionale per mancanza di numero di affiliati, il Consiglio Federale nomina, con mandato di durata quadriennale revocabile, un Delegato Regionale, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali nonché per addivenire alla costituzione del Comitato Regionale. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Regionali.
- 10) Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono istituiti organi o strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi o strutture periferiche a livello regionale.
- 11) L'Assemblea Regionale, ordinaria, si svolge entro il 15 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo.
In caso di mancata approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Regionale. In tal caso, il Presidente ed il Consiglio Regionale restano in carica in regime di proroga per l'ordinaria amministrazione sino all'Assemblea Straordinaria elettiva da convocarsi entro il termine di giorni 60 e da celebrarsi entro il termine di successivi giorni 30.
- 12) L'Assemblea Regionale elettiva si svolge entro il 15 Marzo successivo ai Giochi Olimpici estivi.
- 13) Per quanto non previsto nel presente articolo trovano applicazione le norme del presente Statuto che disciplinano l'Assemblea Nazionale elettiva e straordinaria.
- 14) Il Presidente Regionale eletto dall'Assemblea con le modalità previste, in quanto applicabili, per il Presidente federale, rappresenta la F.I.N. nel territorio di competenza. Convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e nei casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale. Svolge, in quanto

compatibili, le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale.

- 15) Ai Comitati Regionali è riconosciuta autonomia finanziaria, gestionale e amministrativo-contabile, nei limiti posti dal Regolamento Amministrativo della F.I.N.. La conduzione amministrativa dei predetti organi periferici è soggetta al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale. I Delegati Regionali possono operare amministrativamente solo mediante anticipazioni di spesa salvo rendiconto.

ART. 21

Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

- 1) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti: 2 membri effettivi ed il supplente sono eletti dall'Assemblea regionale; 1 membro effettivo ed il supplente sono nominati dal Consiglio Federale. All'elezione del Presidente si procede con votazione separata da quella dell'altro membro effettivo e del membro supplente. I membri effettivi ed il membro supplente eletti dovranno risultare iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali.
- 2) I componenti del Collegio Regionale durano in carica per il quadriennio e possono essere rieletti; non decadono in caso di decadenza del Consiglio Regionale. I tre Revisori effettivi eleggono tra di loro il presidente del Collegio in occasione della loro prima riunione.
- 3) Il Collegio vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge applicabili; accerta la regolare tenuta della contabilità; verifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e scritture contabili; esercita il controllo sulla intera gestione economica - finanziaria del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale e degli altri Organi Periferici qualora costituiti o nominati.
- 4) Si applicano al Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, ove compatibili, le disposizioni in materia di sostituzioni dei membri, decadenza e reintegro dell'organo previste per il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
- 5) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti deve essere invitato a partecipare a tutte le riunioni del Comitato Regionale e dei Comitati Provinciali laddove costituiti ad esclusione di quelli presso i quali è costituito un Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti.
- 6) La carica di Revisore Regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale.

ART. 22

Comitati Provinciali - Assemblee Provinciali - Presidente Provinciale - Delegati Provinciali

- 1) I Comitati Provinciali sono istituiti dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del Comitato Regionale nei capoluoghi delle Province con almeno 10 società affiliate con diritto di voto con esclusione dei capoluoghi di provincia sede dei Comitati Regionali.

- 2) Essi rappresentano la Federazione nell'ambito della Provincia, applicando e facendo applicare tutte le norme direttive emanate dagli Organi Federali e dipendono dai Comitati Regionali competenti per territorio.
- 3) I Comitati Provinciali, eletti dalle Assemblee provinciali formate dai delegati delle società affiliate, aventi diritto a voto, sono composti:
 - dal Presidente;
 - fino a 20 società: otto Consiglieri,
 - oltre le 20 società: nove Consiglieri.Per quanto non previsto nel presente articolo trovano applicazione le norme del presente Statuto che disciplinano l'Assemblea Nazionale elettiva e straordinaria.
- 4) Il Presidente e i Consiglieri sono eletti disgiuntamente dall'Assemblea Provinciale con le modalità stabilite dall'art. 11 in quanto compatibili.
- 5) Il Delegato Provinciale del G.U.G. partecipa alle riunioni del Comitato Provinciale.
- 6) Nei riguardi del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Provinciale si applicano tutte le norme dello Statuto e del Regolamento Organico, che disciplinano rispettivamente le candidature, le cariche, la decadenza, le dimissioni, l'impedimento temporaneo e definitivo e l'integrazione del Presidente e del Consigliere Federale della F.I.N. Ai Presidenti Provinciali non si applicano le previsioni di cui all'art. 12, comma 4.
- 7) Nel capoluogo di Provincia dove non si è istituito il Comitato Provinciale, il Consiglio Federale nomina con mandato di durata quadriennale revocabile un Delegato Provinciale, su proposta del Presidente del Comitato Regionale o del Delegato Regionale, al quale sono attribuiti per competenza territoriale compiti analoghi a quelli di competenza del Delegato Regionale.
- 8) Il Delegato Provinciale decade dalla carica con la cessazione o la decadenza del Comitato Regionale e/o del Consiglio Federale.
- 9) Limitatamente ai Comitati Provinciali di Trento, Bolzano è riconosciuta autonomia finanziaria, gestionale e amministrativo-contabile, con le medesime modalità stabilite per i Comitati Regionali e sotto il controllo del proprio Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, da costituirsi con le medesime modalità e attribuzioni previste all'art. 21 per il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

ART. 23

Fiduciari Locali

- 1) I Fiduciari locali sono nominati per un quadriennio olimpico dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del Comitato Regionale, nei Comuni dove se ne ravveda la necessità.
- 2) Il Fiduciario locale ha giurisdizione limitata al territorio del Comune nel quale espleta i compiti che allo stesso vengono affidati dal Comitato Regionale nonché dal Comitato Provinciale o Delegato Provinciale qualora costituiti o nominati.

- 3) Il Fiduciario decade dalla carica con la cessazione o la decadenza del Comitato Regionale e/o del Consiglio Federale.

ART. 24

La Consulta Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali

- 1) La Consulta Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali è composta dai Presidenti di tutti i Comitati Regionali, nonché dai Presidenti dei Comitati Provinciali di Trento, Bolzano. Nel caso in cui non sia stato istituito il Comitato Regionale, fa parte della Consulta il Delegato Regionale.
- 2) La Consulta si riunisce presso la sede federale almeno due volte l'anno ed esprime pareri e formula proposte al Consiglio Federale su materie aventi riflessi in ambito regionale e locale, nonché per attività organizzative e di gestione della periferia e su ogni altro argomento sul quale venga eventualmente richiesto dal Consiglio Federale un contributo consultivo.

ART. 25

Requisiti

- 1) La F.I.N. prevede procedure elettorali ispirate ai principi di democrazia interna ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizione di parità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, assicurando forme di equa rappresentanza di atleti e atlete.
- 2) Possono ricoprire cariche federali elettive, e di nomina coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c) non aver riportato, nell'ultimo decennio salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - d) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - e) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione alla candidatura.
- 3) Per la carica di consigliere federale e di consigliere degli organi periferici è previsto il possesso dei seguenti requisiti in aggiunta a quelli indicati al precedente comma 2):

- a) quali Consiglieri Federali in rappresentanza delle società, essere stati tesserati per almeno 2 anni in una delle qualifiche previste alle lettere b), c), e) ed f) dell'art. 5 del presente Statuto o risultanti in attività al momento della presentazione della candidatura;
 - b) quali Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti, risultare atleti in attività al momento della presentazione della candidatura o aver partecipato nell'arco di due anni nell'ultimo decennio a Campionati Nazionali o Regionali;
 - c) quali Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici, essere stati tesserati nell'ultimo decennio in tale qualifica per almeno 2 anni o risultanti in attività al momento della presentazione della candidatura.
- 4) Per le altre cariche federali è previsto il possesso del seguente requisito in aggiunta a quelli indicati al precedente comma 2):
- a) essere o essere stati tesserati per almeno due anni in una delle qualifiche previste all'art. 5 comma 1 dello Statuto.
- 5) E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
- 6) E' ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito un' attività commerciale direttamente collegata alla gestione della F.I.N.
- 7) E' ineleggibile chiunque abbia in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I. le Federazioni sportive nazionali le discipline sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.
- 8) La mancanza anche di uno solo dei requisiti accertata dopo l'elezione o comunque intervenuta nel corso del mandato comporta la decadenza della carica.

ART. 26

Incompatibilità

- 1) La qualifica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della stessa Federazione.
- 2) Le cariche di Presidente federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale.
- 3) Le cariche di Presidente federale e di Consigliere federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
- 4) La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con tutte le cariche federali e con l'inquadramento nel Settore Tecnico con esclusione delle qualifiche di Istruttore e Istruttore coordinatore.
- 5) Verificandosi casi di incompatibilità, l'interessato deve optare, entro quindici giorni, per una

delle cariche e non può prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella precedentemente ricoperta.

- 6) In caso di mancata opzione nel termine prestabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio, a tutti gli effetti, dalla nuova carica.
- 7) Sono incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti il soggetto interessato non deve prendere parte alle une od agli altri.

ART. 27

Principi Generali e Organi di Giustizia

- 1) Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché l'osservanza delle Norme antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., in attuazione del W.A.D.A., dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico-sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair-play" (gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di «illecito sportivo», all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione, sono garantite con la istituzione di specifici Organi di Giustizia.
- 2) In particolare, è attribuita agli Organi di Giustizia, aventi competenza su tutto il territorio nazionale, costituiti secondo le modalità definite dallo Statuto federale in conformità al Codice della Giustizia Sportiva del CONI, la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'osservanza, l'applicazione e il rispetto delle norme statutarie, regolamentari e organizzative ed i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare nonché l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
- 3) Gli organi di Giustizia sportiva sono assistiti, per il loro funzionamento, da uno o più segretari designati dal Segretario Generale.
- 4) Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
- 5) In attuazione dei principi del giusto processo, per la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati e degli affiliati e degli altri soggetti riconosciuti dall'ordinamento sportivo, è assicurato il principio di parità delle parti, del contraddittorio il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del giudice e la possibilità di revisione del giudizio nonché il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari.
- 6) Le parti possono stare in giudizio personalmente, anche senza il ministero di un difensore.

- 7) I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
- 8) Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica.
- 9) Competenze e funzionamento degli Organi di Giustizia sono disciplinati dal Regolamento di Giustizia, adeguato ai principi di Giustizia e al Codice della Giustizia Sportiva emanati dal C.O.N.I. e, per quanto in esso non specificatamente disciplinato, ai principi di diritto processuale civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
- 10) Il Regolamento di Giustizia prevede e disciplina i casi di astensione dei giudici, le fattispecie incriminatrici, le principali circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso delle une e delle altre. E' sancita la provvisoria esecutività tra le parti delle decisioni di primo grado, salva la facoltà per il giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.
- 11) Il provvedimento di sospensione cautelare può essere disposto da ciascun organo di giustizia su richiesta del Procuratore Federale sia durante la fase delle indagini che durante la fase di giudizio in presenza dei seguenti presupposti: la gravità dell'infrazione, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove o di evitare la possibile reiterazione delle violazioni. Le modalità per l'adozione dei provvedimenti cautelari sono disciplinati dal Regolamento di Giustizia Federale. In ogni caso la sospensione cautelare non può inibire l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.
- 12) Costituisce principio fondamentale della Giustizia Federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva, endo o eso-federale.
- 13) Tutti i provvedimenti degli organi di giustizia sportiva devono essere pubblicati sul sito internet della Federazione e devono contenere idonea, anche se succinta, motivazione e, quando divenuti definitivi, devono essere trasmessi al C.O.N.I. per l'inserimento nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo istituito presso il C.O.N.I..
- 14) Il Regolamento di Giustizia deve disciplinare l'istituto della riabilitazione che estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna, prevedendo che la riabilitazione possa essere concessa qualora siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo e il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. Competente a decidere sul provvedimento di riabilitazione è la Corte Federale di Appello.
- 15) Il mandato dei componenti degli Organi di Giustizia sportiva non può essere revocato se non per giusta causa e restano in carica anche in caso di decadenza del Consiglio Federale.
- 16) Gli Organi di Giustizia collegiali sono validamente costituiti con la presenza di tutti i

componenti; in caso di assenza dei membri effettivi essi devono essere sostituiti dai membri supplenti.

17) I componenti degli Organi di Giustizia:

- a) agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza ed autonomia;
- b) sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione;
- c) non possono avere alcun tipo di rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla loro giurisdizione, né possono avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze;
- d) sono incompatibili con la carica di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di Organo di Giustizia o di Procuratore presso altre Federazioni;
- e) non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della F.I.N.

18) La Commissione Federale di Garanzia si compone di tre componenti effettivi, e da uno o più supplenti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata non inferiore ai due terzi degli aventi diritti al voto nelle prime due votazioni e con maggioranza assoluta a partire dalla terza votazione.

Possono ricoprire l'incarico i soggetti scelti tra i magistrati, anche a riposo, della giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo o a riposo in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.

19) La Commissione federale di garanzia ha la finalità di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale.

20) La Commissione di garanzia, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice di Giustizia Sportiva del Coni;
- b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore Federale, Procuratore aggiunto e Sostituto Procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice di Giustizia Sportiva del Coni;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di giustizia e della Procura federale,

oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile senza necessità, in tale ultimo caso, del preventivo richiamo;

- d) interpreta le norme statutarie e regolamentari e pronuncia il giudizio sulla legittimità di queste ultime, ove richiesto da organi o soggetti federali;
- e) dirime i conflitti di attribuzione che possono insorgere tra organi federali;
- f) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

- 21) Al Giudice Arbitro, designato dal Gruppo Ufficiali Gara in base alle norme tecniche della Federazione, competono le decisioni tecnico-disciplinari relative alla manifestazione cui è preposto con effetti limitati all'ambito della medesima nonché per i fatti che possono comportare provvedimenti esulanti dall'ambito della manifestazione, l'adozione in via d'urgenza di decisioni tecniche e disciplinari necessarie per il corretto svolgimento della manifestazione e l'informazione dei fatti e dei provvedimenti adottati per gli eventuali ulteriori provvedimenti al Giudice Sportivo. Nelle manifestazioni di pallanuoto nelle quali non sia designato un Giudice Arbitro, i compiti previsti dai precedenti commi, sono esercitati dall'Arbitro.
- 22) Il Giudice Sportivo Nazionale, ed uno o più sostituti, sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Possono ricoprire l'incarico i soggetti in possesso di laurea in materie giuridiche o adeguata professionalità e comprovata esperienza maturata in ambiente sportivo. La durata dell'incarico è di quattro anni e il mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 23) Il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare, sulla base del referto arbitrale, su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati.;
 - b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) decide sui reclami presentati al Giudice Arbitro o all'Arbitro;
 - e) giudica i soggetti tesserati o affiliati sulle infrazioni tecnico-disciplinari commesse in occasione o nel corso della gara;
 - f) trasmette gli atti al Procuratore Federale per l'eventuale inizio dell'azione disciplinare, qualora nei fatti ravvisi infrazioni di carattere esclusivamente disciplinare, ovvero si tratti di infrazioni disciplinari commesse da dirigenti nazionali, regionali e provinciali della FIN o giudici di gara.
- 24) Per infrazioni tecnico-disciplinari si intendono quelle commesse nell'ambito spazio-temporale di una manifestazione agonistica o amatoriale, nonché su ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

- 25) Il Giudice Sportivo Regionale, ed uno o più sostituti, sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Comitato Regionale. Possono ricoprire l'incarico i soggetti in possesso di laurea in materie giuridiche o adeguata professionalità e comprovata esperienza maturata in ambiente sportivo. La durata dell'incarico, è di quattro anni e il mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 26) Il Giudice Sportivo Regionale assolve le stesse funzioni attribuite al Giudice Sportivo nazionale in relazione alle manifestazioni agonistiche a carattere regionale, provinciale o locale svolte nell'ambito regionale.
- 27) La Corte sportiva d'appello giudica sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo nazionale e regionale. Le funzioni della Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello, ai sensi dell'art.3, comma 8, del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I.
- 28) I componenti del Tribunale Federale e della Corte di Federale di Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Possono ricoprire l'incarico coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, sia inclusi in una delle seguenti categorie:
- a) professori e ricercatori universitari di ruolo o a riposo in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consiglio dell'ordine.
- Durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 29) Il Tribunale Federale è articolato in due distinte Sezioni. Ogni Sezione è composta da un Presidente, da due componenti effettivi ed uno o più componenti supplenti. In caso di impedimento del Presidente assume la presidenza il componente più anziano nella carica; in mancanza il più anziano di età.
- 30) La prima Sezione del Tribunale Federale giudica:
- a) in primo grado sulle infrazioni di natura disciplinare commesse da tesserati e affiliati, con esclusione di quelle la cui giurisdizione è affidata al Giudice Sportivo Nazionale o Regionale, su deferimento dell'Ufficio del Procuratore Federale;
 - b) su ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
- 31) La Seconda Sezione del Tribunale Federale giudica:
- a) sulle controversie in materia di tesseramenti e trasferimenti tra soggetti federali;
 - b) sui ricorsi per l'annullamento delle deliberazioni delle Assemblee Federali contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai Principi Fondamentali del Coni, allo Statuto e ai Regolamenti federali, proposti da Organi Federali, dal Procuratore Federale o da tesserati e

- affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato;
- c) sui ricorsi per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio Federale contrarie allo Statuto del Coni e ai Principi Fondamentali del Coni, allo Statuto e ai Regolamenti federali, proposti da un componente, anche assente o dissenziente, del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori dei Conti, fermo restando in caso di annullamento i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
- 32) Il Presidente della Seconda Sezione del Tribunale, sentito il Presidente Federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, qualora sussistano gravi motivi.
- 33) La Corte Federale di Appello è articolata in due distinte Sezioni. Ogni Sezione è composta da un Presidente, due componenti effettivi, uno o più componenti supplenti. In caso di impedimento del Presidente assume la presidenza il componente più anziano nella carica; in mancanza, il più anziano di età.
- 34) La Prima Sezione della Corte Federale di Appello giudica in via definitiva:
- a) sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale o Regionale, in funzione di Corte Sportiva d'Appello;
 - b) sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Prima Sezione del Tribunale Federale;
 - c) sulle istanze di ricusazione dei Giudici sportivi, dei Giudici del Tribunale federale e dei Giudici della Seconda Sezione della Corte federale di appello;
 - d) sui ricorsi per revisione delle decisioni dei Giudici di primo grado e dei Giudici della Seconda Sezione della Corte federale di Appello;
 - e) sulle istanze di riabilitazione.
- 35) La Seconda Sezione della Corte Federale di Appello giudica, in via definitiva:
- a) sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Seconda Sezione del Tribunale Federale;
 - b) sulle istanze di ricusazione dei Giudici della Prima Sezione della Corte federale di Appello;
 - c) sulle istanze di revisione delle decisioni della Prima Sezione della Corte federale di Appello;
 - d) sui ricorsi per revocazione.
- 36) L'Ufficio del Procuratore Federale consta di un Procuratore Federale e di uno o più Sostituti Procuratori, nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Possono ricoprire l'incarico coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
- a) professori e ricercatori universitari di ruolo o a riposo in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato anche a riposo; d) notai;
 - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - f) alti ufficiali delle Forze dell'Ordine anche a riposo;

g) limitatamente alla nomina di Sostituto Procuratore Federale, possono essere nominati anche laureati in materie giuridiche purché abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

37) Ai componenti dell'Ufficio della Procura Federale è riconosciuta ed assicurata piena autonomia ed indipendenza, fermo restando che è a loro preclusa la possibilità di assistere alle deliberazioni del Giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

38) Il Procuratore Federale o i Sostituti Procuratori da lui delegati, anche per competenza territoriale, prendono notizia degli illeciti di propria iniziativa e provvedono, ricevute le notizie presentate o comunque pervenute, all'espletamento delle indagini preliminari necessarie ad assicurare la piena osservanza e rispetto delle norme dell'ordinamento sportivo e per accertare fatti o comportamenti rilevanti sul piano disciplinare riconducibili a soggetti F.I.N.

39) La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con la Procura Federale al raggiungimento delle finalità sopra indicate, con le attribuzioni stabilite dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

ART. 28

Provvedimenti di clemenza

1) I provvedimenti di clemenza relativi alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Giustizia sono i seguenti:

- a) Indulto: estingue in tutto o in parte la sanzione disciplinare o la commuta in un'altra specie, ma non estingue gli altri effetti della sanzione salvo che il provvedimento di clemenza non disponga diversamente. La competenza è del Consiglio Federale.
- b) Amnistia: estingue l'infrazione disciplinare e fa cessare l'esecuzione della sanzione e degli effetti accessori. La competenza è del Consiglio Federale.
- c) Grazia: può essere concessa con gli stessi principi ed effetti dell'indulto, ma non può essere concessa se non risulta scontata almeno la metà della sanzione e nei casi di radiazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla adozione della sanzione definitiva. E' di competenza del Presidente della Federazione su istanza diretta dell'interessato.

2) I provvedimenti di clemenza non sono applicabili per le violazioni alle Norme Sportive Antidoping.

ART. 29

Vincolo di giustizia

- 1) Tutti i provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.N. hanno piena efficacia nell'ambito dell'ordinamento federale nei confronti di tutti i soggetti, società o persone fisiche, affiliati o tesserati alla F.I.N..
- 2) Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003, n. 280.

ART. 30

Collegio di Garanzia dello Sport

- 1) I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
- 2) Avverso le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniaria fino a 10.000 euro, è proponibile il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12/bis dello Statuto del Coni.
- 3) Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport può essere introdotto dalle parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI ed è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
- 4) Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica le controversie ad esso devolute con le modalità stabilite dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

ART. 31

Arbitrato Federale

- 1) Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali a contenuto strettamente patrimoniale ai sensi

dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

- 2) Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.
- 3) Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
- 4) Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
- 5) L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ART. 32

Regolamenti Federali

- 1) Per l'attuazione del presente Statuto il Consiglio Federale provvede all'emanazione del Regolamento Organico e degli altri Regolamenti relativi a determinati settori dell'attività federale.
- 2) Essi sono:
 - a) Regolamento di Giustizia
 - b) Regolamenti Tecnici
 - c) Regolamento degli Azzurri
 - d) Regolamento del Gruppo Ufficiali Gara
 - e) Regolamento della Sezione Salvamento
 - f) Regolamento sugli Arbitrati Federali
 - g) Regolamento Amministrativo

- 3) Il Regolamento Organico, il Regolamento di Giustizia e il Regolamento sugli Arbitrati Federali sono soggetti all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
- 4) Il Regolamento Antidoping approvato dal C.O.N.I., in attuazione del Codice WADA, e il Codice di comportamento sportivo emanato dal C.O.N.I. sono recepiti incondizionatamente e costituiscono parte integrante del corpus dei Regolamenti Federali.
- 5) Il Consiglio Federale può emanare eventuali ulteriori Regolamenti richiesti da specifiche disposizioni di legge od esigenze federali.

ART. 33

Patrimonio

- 1) Il patrimonio della F.I.N. è costituito da:
 - a) fondi di riserva;
 - b) beni d'uso, attrezzature, investimenti, beni immobili e mobili registrati;
 - c) donazioni, lasciti, ed altre liberalità comunque acquisite previa deliberazione d'accettazione del Consiglio Federale.
- 2) Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario.
- 3) Del patrimonio fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla F.I.N. senza specifica destinazione.

ART. 34

Esercizio Finanziario

- 1) L'esercizio finanziario della Federazione coincide con l'anno solare.
- 2) Tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite della Federazione devono essere inserite in un unico bilancio.
- 3) Il bilancio di previsione (budget) ed il bilancio di esercizio, da redigersi nel rispetto dei Principi contabili economico-patrimoniali, vengono trasmessi al C.O.N.I. per l'approvazione della Giunta Nazionale nei termini prescritti; le variazioni al bilancio preventivo sono trasmesse nei soli casi stabiliti dal C.O.N.I.
- 4) Nel caso in cui la Federazione costituisca delle Società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il bilancio di quest'ultime deve essere allegato al bilancio della Federazione ai fini dell'approvazione da parte del C.O.N.I.

- 5) Il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio, comprensivo di schemi e relazioni illustrative, sono pubblicati, entro 15 giorni dall'approvazione del CONI, sul sito federale in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione sono pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente, i bilanci di esercizio dell'ultimo triennio, unitamente ai bilanci di esercizio delle società strumentali eventualmente costituite dalla Federazione.
- 6) Essendo escluso ogni fine di lucro tutte le entrate e tutti gli avanzi di gestione di esercizio sono reinvestiti nell'attività federale statutariamente prevista non potendosi procedere in alcun modo a forme di divisione o distribuzione, anche in modo indiretto, fra od in favore di affiliati o tesserati o comunque soggetti appartenenti alla Federazione.
- 7) Il bilancio di esercizio della Federazione e delle Società dalla stessa eventualmente partecipate, è sottoposto alla certificazione a cura di primaria società di revisione.

ART. 36

Scioglimento della Federazione

- 1) Sulla proposta di scioglimento della Federazione delibera l'Assemblea Straordinaria costituita con il "quorum" qualificato pari ai 4/5 di tutti gli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione. Non sono ammessi voti plurimi e pertanto gli aventi diritti a voto sono chiamati ad esprimere la propria volontà usufruendo del solo voto di base.
- 2) La delibera di scioglimento della Federazione deve essere approvata con la maggioranza dei 4/5 degli aventi diritti al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
- 3) In caso di deliberato scioglimento della F.I.N., all'esito della liquidazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto esclusivamente ai fini sportivi e di utilità sociale.

ART. 37

Modifiche dello Statuto

- 1) Le proposte di modifiche allo Statuto, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e che dispongono complessivamente non meno di 1 / 3 del totale dei voti.
- 2) Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria, che deve tenersi entro i successivi 30 giorni.

- 3) Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.
- 4) Il Consiglio Federale nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli affiliati, deve portare a conoscenza le proposte di modifica dello Statuto.
- 5) L'Assemblea per la modifica dello Statuto viene costituita ed assume le deliberazioni con il quorum costitutivo e deliberativo indicato all'art. 11 comma 17 del presente Statuto.
- 6) Le modifiche allo Statuto entrano in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi di legge.

ART. 38

Norma di Rinvio

- 1) Per quanto non previsto nel presente Statuto e nei Regolamenti della F.I.N., si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di attuazione del medesimo, nonché le norme che disciplinano l'attività delle Associazioni riconosciute.

ART. 39

Norma transitoria

- 1) In sede di prima applicazione del presente Statuto:
 - a) l'obbligatorietà della revisione dei bilanci di cui all'art. 35/7 decorre dall'esercizio 2016;
 - b) il Consiglio Federale provvede entro l'inizio della stagione sportiva 2014/2015 a riassegnare ai nuovi Organi di Giustizia e all'Ufficio del Procuratore federale i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale in carica all'atto della entrata in vigore del nuovo regolamento di Giustizia Sportiva e che permangono in carica fino al termine del quadriennio olimpico 2012/2016;
 - c) il Consiglio federale, in caso di necessità di completamento della composizione dei nuovi Organi di Giustizia e della Procura federale all'esito delle riassegnazioni di cui alla precedente lettera b), provvede direttamente alle ulteriori nomine entro l'inizio della stagione sportiva 2014/2015, fermo restando la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 27 del presente Statuto;
 - d) ai fini del computo dei termini di durata degli incarichi dei componenti gli Organi del sistema di giustizia sportiva di cui all'art. 7, punto 1) lett. c), non si considera il periodo relativo al quadriennio olimpico che scade nel 2016.



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Approvato con delibera Presidente CONI n. 138/72 del 30/9/2014

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO	pag. 6
CAPO I - PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO	pag. 6
Art. 1 Ambito di applicazione	
Art. 2 Principi del processo sportivo	
CAPO II - ORGANI DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA	pag. 7
Art. 3 Organi del sistema di giustizia sportiva ed altri soggetti del procedimento	
Art. 4 Attribuzioni degli organi giudicanti	
Art. 5 Astensione e ricusazione	
Art. 6 Commissione federale di garanzia	
CAPO III - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA	pag. 10
Art. 7 Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia	
Art. 8 Difesa tecnica	
Art. 9 Ufficio del gratuito patrocinio	
Art. 10 Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia	
CAPO IV - NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO	pag. 11
Art. 11 Poteri degli organi di giustizia	
Art. 12 Comunicazioni	
Art. 13 Deposito di atti	
Art. 14 Computo dei termini	
Art. 15 Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione	
Art. 16 Condanna per lite temeraria	
TITOLO II - INFRAZIONI E SANZIONI	pag. 14
CAPO I – INFRAZIONI	pag. 14
Art. 17 Illecito disciplinare	
Art. 18 Illecito sportivo	
Art. 19 Frode sportiva	
Art. 20 Divieto di scommesse	
Art. 21 Uso di metodi e sostanze vietate	
CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INFRAZIONI	pag. 15
Art. 22 Punibilità	
Art. 23 Responsabilità delle società	
Art. 24 Tentativo	
Art. 25 Circostanze attenuanti ed aggravanti	
Art. 26 Recidiva	
CAPO III – SANZIONI	pag. 21
Art. 27 Tipi di sanzione	

CAPO IV - DETERMINAZIONE E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

pag. 22

Art. 28 Determinazione della sanzione

Art. 29 Modalità di applicazione ed esecuzione delle sanzioni per i tesserati atleti

Art. 30 Modalità di applicazione ed esecuzione delle sanzioni per i tesserati non atleti

Art. 31 Sanzioni inflitte dalle società

CAPO V - ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI

pag. 24

Art. 32 Prescrizione

Art. 33 Amnistia

Art. 34 Indulto

Art. 35 Grazia

Art. 36 Non applicazione dei provvedimenti di clemenza

Art. 37 Riabilitazione

TITOLO III - PROCURATORE FEDERALE

pag. 27

CAPO I - NOMINA E FUNZIONI

pag. 27

Art. 38 Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

Art. 39 Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

Art. 40 Attribuzioni del Procuratore federale

Art. 41 Rapporti tra l'Ufficio del Procuratore federale e la Procura generale dello Sport

CAPO II - AZIONE DISCIPLINARE

pag. 29

Art. 42 Svolgimento delle indagini

Art. 43 Esercizio dell'azione disciplinare

Art. 44 L'avocazione delle indagini da parte della Procura generale dello Sport

Art. 45 Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione

Art. 46 Astensione

CAPO III - RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

pag. 32

Art. 47 Rapporti e conflitti di competenza

TITOLO IV - MISURE CAUTELARI

pag. 32

Art. 48 Domanda cautelare del Procuratore federale

Art. 49 Domanda cautelare di parte

TITOLO V – IL GIUDICE ARBITRO

pag. 34

CAPO I – NOMINA E COMPETENZA

pag. 34

Art. 50 Istituzione

Art. 51 Competenza e nomina

CAPO II – PROCEDIMENTO	pag. 35
Art. 52 Reclamo sul campo al giudice arbitro o all'arbitro	
TITOLO VI - GIUDICI SPORTIVI	pag. 36
CAPO I - NOMINA E COMPETENZA	pag. 36
Art. 53 Istituzione	
Art. 54 Competenza del giudice sportivo nazionale	
Art. 55 Competenza dei giudici sportivi regionali	
Art. 56 Competenza della Corte sportiva di appello	
Art. 57 Nomina e articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi regionali	
CAPO II - PROCEDIMENTI	pag. 38
Art. 58 Procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi regionali	
Art. 59 Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi regionali	
Art. 60 Procedimento innanzi alla Corte sportiva di appello	
Art. 61 Pronuncia della Corte sportiva di appello	
TITOLO VII - GIUDICI FEDERALI	pag. 39
CAPO I - NOMINA E COMPETENZA	pag. 39
Art. 62 Istituzione e articolazione funzionale	
Art. 63 Nomina dei giudici federali e composizione	
CAPO II – IL TRIBUNALE FEDERALE	pag. 40
Art. 64 Competenza del Tribunale federale	
Art. 65 Competenza della I Sezione del Tribunale federale	
Art. 66 Competenza della II Sezione del Tribunale federale	
CAPO III – PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE FEDERALE	pag. 41
Art. 67 Fissazione dell'udienza a seguito di deferimento del Procuratore federale	
Art. 68 Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di deferimento	
Art. 69 Ricorso della parte interessata e per l'annullamento delle deliberazioni	
Art. 70 Disposizioni relative all'annullamento delle deliberazioni	
Art. 71 Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso	
Art. 72 Intervento del terzo	
Art. 73 Svolgimento dell'udienza	
Art. 74 Assunzione delle prove	
Art. 75 Decisione del Tribunale federale	
CAPO IV - LA CORTE FEDERALE DI APPELLO	pag. 45
Art. 76 Competenza della Corte federale di appello	
Art. 77 Competenza della Prima Sezione della Corte federale di appello	
Art. 78 Competenza della Seconda Sezione della Corte federale di appello	

CAPO V - PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO pag. 46

Art. 79 Ricorso avverso le decisioni del Tribunale federale

Art. 80 Esecutività delle decisioni – Istanza di sospensione

Art. 81 Svolgimento dell'udienza

Art. 82 Decisione della Corte Federale

Art. 83 Termini di durata massima dei procedimenti federali

Art. 84 Registro delle sanzioni disciplinari

Art. 85 Casellario federale

TITOLO VIII – RAPPORTI TRA ORGANI DI GIUSTIZIA E AUTORITA' GIUDIZIARIE

pag. 50

Art. 86 Rapporti degli organi di giustizia con le Autorità giudiziarie

Art. 87 Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

TITOLO IX - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

pag. 52

Art. 88 Competenza e procedimento

TITOLO XI - REVISIONE E REVOCAZIONE

pag. 52

Art. 89 Revisione

Art. 90 Revocazione

TITOLO XII - NORME TRANSITORIE E FINALI

pag. 54

Art. 91 Sospensione feriale dei termini

Art. 92 Rinvio

Art. 93 Entrata in vigore

Art. 94 Disposizioni transitorie

TITOLO I NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento di giustizia, di seguito anche “Regolamento”, disciplina l’ordinamento processuale sportivo della Federazione Italiana Nuoto e lo svolgimento dei procedimenti innanzi ai suoi organi di giustizia, in conformità con quanto disposto dallo Statuto del C.O.N.I., dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I. e dallo Statuto della F.I.N.
2. Il Regolamento non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l’applicazione delle corrispondenti sanzioni.

Art. 2 - Principi del processo sportivo

1. I procedimenti di giustizia regolati dal Regolamento assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi di legalità, del diritto di difesa, del contraddittorio, della parità delle parti, del giudice naturale precostituito e tutti gli altri principi del giusto processo.
3. Nessuno può essere sanzionato per un fatto che, secondo la normativa del tempo in cui fu commesso, non costituiva infrazione.
4. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
5. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
6. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica.

CAPO II

ORGANI DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 3 - Organi del sistema di giustizia sportiva ed altri soggetti del procedimento

1. Sono organi di giustizia presso la Federazione:
 - a) il Procuratore federale;
 - b) Il Giudice arbitro;
 - c) Il Giudice sportivo nazionale;
 - d) il Giudice sportivo regionale;
 - e) la Corte sportiva di appello;
 - f) Il Tribunale federale;
 - g) la Corte federale di appello;
2. La Procura generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I. coopera con le Procure federali al fine di assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
3. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del C.O.N.I., il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il C.O.N.I. costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
4. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
5. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
6. La carica di componente di organo di giustizia presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il

C.O.N.I. nonché con la carica di componente di organo di giustizia presso altre Federazioni. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

7. I componenti degli Organi di Giustizia non possono altresì far parte dei Collegi arbitrali istituiti nell'ambito della F.I.N..
8. Gli incarichi presso gli organi di giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali.

Art. 4 - Attribuzioni degli Organi giudicanti

1. È attribuita agli organi giudicanti la risoluzione delle questioni e controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli organi giudicanti decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

Art. 5 – Astensione e rikusazione

1. Ad eccezione del Giudice arbitro, Il singolo componente dell'organo giudicante può essere rikusato:
 - a) se ha interesse personale nel procedimento;
 - b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni;
 - c) se vi è inimicizia grave tra lui e una delle parti;
 - d) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la decisione ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della incolpazione;

- g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale.
2. Ciascun componente degli organi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e g). Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
 3. La dichiarazione di ricsuzione deve essere proposta immediatamente dalle parti interessate con dichiarazione motivata e sottoscritta e, comunque, prima del compimento dell'atto da parte del giudice e non oltre la decisione.
 4. Sulla ricsuzione di un componente di un organo giudicante di primo grado decide la Prima Sezione della Corte federale di appello. Sulla ricsuzione di un componente di un organo giudicante di secondo grado, decide la Sezione opposta a quella di appartenenza. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o ricsuzione è accolta il giudice non potrà compiere alcun atto. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricsuzione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal giudice astenutosi o ricsutato conservano efficacia. Il ricorso per la ricsuzione si considera non proposto quando il giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi. Non è ammessa la ricsuzione dei giudici chiamati a decidere sulla ricsuzione.

Art. 6 - Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione.
2. La composizione, la nomina, la durata della carica ed i requisiti per ricoprirli sono disciplinati dallo Statuto federale.
3. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta, anche a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione sul proprio sito, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;
 - b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta, anche a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione sul proprio sito, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e

- sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni dello Statuto federale e a quelle del presente Regolamento;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) interpreta le norme statutarie e regolamentari e pronuncia il giudizio sulla legittimità di queste ultime, ove richiesto da organi o soggetti federali;
 - e) dirime i conflitti di attribuzione che possono insorgere tra organi federali;
 - f) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

CAPO III

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 7 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

1. Spetta ai tesserati, agli affiliati e ai soggetti titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

Art. 8 – Difesa tecnica

1. Dinanzi agli organi di giustizia federale le parti possono stare in giudizio personalmente o con il ministero di un difensore scelto tra gli avvocati iscritti agli albi.
2. Al difensore deve essere conferito il mandato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, anche in calce o a margine di un atto del procedimento, dallo stesso difensore.
3. Ogni parte ha diritto di nominare non più di due difensori.

Art. 9 - Ufficio del gratuito patrocinio

1. Per i non abbienti che intendano avvalersi dell'assistenza di un difensore, è previsto il ricorso all'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il C.O.N.I. al fine di assicurare la difesa tecnica.
2. La disciplina del patrocinio gratuito è regolamentata da specifica normativa predisposta dal C.O.N.I..

Art. 10 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. La misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è determinata con provvedimento del Consiglio federale, nell'ambito della approvazione della normativa generale per le affiliazioni e tesseramenti annualmente emanata dalla Federazione.
2. Il deposito dei ricorsi e dei reclami deve essere accompagnato, a pena di irricevibilità dell'atto, dal versamento del relativo contributo.
3. Il contributo per l'atto di reclamo è versato al Giudice arbitro o, in sua assenza, all'Arbitro contestualmente al deposito dell'atto.
4. All'atto di presentazione del ricorso deve essere data prova dell'avvenuto versamento del contributo.
5. I contributi di reclamo e di ricorso devono essere restituiti in caso di integrale accoglimento dell'impugnazione.

CAPO IV

NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 11 - Poteri degli organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 2.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.

3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice ha i più ampi poteri istruttori.
5. Le udienze si svolgono con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro sistema equivalente che sia idoneo e disponibile.

Art. 12 - Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento sono comunicati, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata. In mancanza, mediante telefax o qualunque altro mezzo che dia prova certa della data di ricezione.
2. Se il procedimento è connesso ad un procedimento penale, pendente in fase di indagine, del quale sono stati acquisiti gli atti e le indagini sono coperte da segreto, le comunicazioni devono essere effettuate in plico chiuso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Nel caso di procedimento disciplinare a seguito di deferimento da parte del procuratore federale di un minore le comunicazioni vanno effettuate in plico chiuso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti destinatari; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. Per gli altri soggetti la comunicazione è effettuata presso la residenza degli interessati.
5. Ove sia stato nominato un difensore le comunicazioni sono effettuate presso quest'ultimo.
6. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
7. È onere delle parti indicare, nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono effettuate ai sensi del comma 1. In caso di irreperibilità, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute.

8. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate sul sito web della Federazione e conservate almeno per 5 anni.
9. I provvedimenti disciplinari del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi regionali, fermo restando quanto disposto al comma 1, devono essere riepilogati in un notiziario pubblicato sul sito web della Federazione.
10. I provvedimenti di urgenza del Giudice Arbitro sono comunicati sul campo di gara.
Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla comunicazione, quando prevista; in difetto, dal giorno seguente alla pubblicazione.

Art. 13 - Deposito di atti

1. Il deposito degli atti e dei documenti viene effettuato dalle parti presso la segreteria dell'organo competente.
2. Il deposito può avvenire mediante invio con posta elettronica certificata, con telefax, con raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo che dia prova certa della data di ricezione.

Art. 14 – Computo dei termini

1. Ove non diversamente stabilito, i termini sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale. Si computa invece il giorno finale. Il termine che scade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
2. Tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono perentori.

Art. 15 - Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dal Segretario generale.
2. Il Segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione dei procedimenti nei ruoli, alla formazione del fascicolo

d'ufficio e alla conservazione di quelli prodotti dalle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che i regolamenti federali gli attribuiscono.

Art. 16 - Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale.

TITOLO II INFRAZIONI E SANZIONI

CAPO I INFRAZIONI

Art. 17 – Illecito disciplinare

1. Costituisce illecito disciplinare il mancato rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, la inosservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento giuridico sportivo con particolare riferimento ai principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza morale che devono sempre ispirare i comportamenti delle società affiliate e dei soggetti tesserati.

Art. 18 – Illecito sportivo

1. Rispondono di illecito sportivo le società, i dirigenti, gli ufficiali di gara, gli atleti ed i tesserati in genere che compiano o consentano che si compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare a chiunque un vantaggio di classifica, anche se questo non si è realizzato.

2. Il tesserato che mantenga o abbia mantenuto rapporti con affiliati o persone che abbiano posto in essere o stanno per porre in essere taluni degli atti indicati al punto precedente o ne abbia, in qualsiasi modo, notizia ha il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo, e comunque, con qualunque mezzo rapido e certo, il Procuratore federale.

Art. 19 – Frode sportiva

1. La violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati, costituisce frode sportiva.
2. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping nonché quelle previste dalla Legge n. 401/89 e successive modifiche.

Art. 20 – Divieto di scommesse

1. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della F.I.N..

Art. 21 – Uso di metodi e sostanze vietate

1. È vietato l'uso, per un qualsiasi motivo, di sostanze, di materiali e di metodiche che sono considerate "doping".
2. L'elenco delle categorie, dei metodi, dei medicinali e delle sostanze considerate "doping", le procedure e le modalità per l'effettuazione di controlli sanitari nonché le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di infrazioni al divieto, sono previste dalle Norme Sportive Antidoping emanate dal C.O.N.I., in conformità alle direttive W.A.D.A., e vengono integralmente recepite dalla F.I.N.

CAPO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INFRAZIONI

Art. 22 – Punibilità

1. Sono punibili, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, coloro che, anche se non più tesserati, si siano resi responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
2. La sanzione comminata rimane sospesa per essere scontata all’atto di un eventuale nuovo tesseramento.

Art. 23 – Responsabilità delle società

1. La società risponde sempre dell’infrazione o frode commesse da chi la rappresenta ed è oggettivamente responsabile, fino a prova contraria, dell’operato dei suoi tesserati, dei suoi dirigenti e dei suoi rappresentanti.
2. La società risponde dell’infrazione o frode commesse da terzi e dai propri sostenitori soltanto nel caso in cui si dimostri che ne abbia avuto conoscenza e ne abbia conseguito un risultato utile oppure i fatti avvengano nel periodo precedente, durante o successivo all’incontro, nell’area dell’impianto e nelle zone limitrofe.
3. La società risponde del mantenimento dell’ordine pubblico in tutte le sue componenti civili, penali ed amministrative quando essa stessa sia l’organizzatrice della manifestazione o dell’incontro.
4. La mancata richiesta della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione.

Art. 24 – Tentativo

1. L’affiliato od il tesserato che compie atti idonei e diretti, in modo non equivoco, a commettere l’infrazione o che ne è comunque responsabile, è punito, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica, con una sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se l’infrazione fosse stata consumata o se l’evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla sanzione prevista per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé una infrazione diversa.
3. Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per l’infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 25 – Circostanze attenuanti e aggravanti

1. Circostanze attenuanti:

La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:

- a)** avere agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
- b)** aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del responsabile;
- c)** avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
- d)** aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

2. L'Organo Giudicante, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.

3. Circostanze aggravanti:

In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a)** aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b)** aver danneggiato persone o cose;
- c)** aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
- d)** aver agito per motivi futili o abietti;
- e)** aver, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
- f)** aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- g)** avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- h)** aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa;
- i)** aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
- j)** aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato.

4. Il concorso di più circostanze, aggravanti ed attenuanti comporta i seguenti casi:
 - a) se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo;
 - b) se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo.
5. L'Organo Giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
6. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti. Le circostanze che aggravano sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 26 – Recidiva

1. Chi, dopo essere stato sanzionato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento della sanzione da comminare per la nuova infrazione fino ad un terzo, ove calcolabile.
2. Ove non calcolabile con le modalità di cui al comma 1, le sanzioni possono essere così aumentate:
 - 1) Per le società:

- a) L'ammonizione semplice può essere elevata ad ammonizione con diffida;
 - b) L'ammonizione con diffida può essere elevata ad ammenda;
 - c) La squalifica del campo di gara per una o due giornate può essere elevata con l'aggiunta di un'ammenda;
 - d) La squalifica del campo di gara per tre o più giornate può essere elevata con un aumento delle giornate non superiore ad un terzo di quelle inflitte, ed anche con l'aggiunta di un'ammenda nel caso non sia possibile il calcolo esatto di un terzo;
 - e) La perdita dell'incontro o degli incontri può essere elevata con l'irrogazione aggiuntiva di un'ammenda;
 - f) La penalizzazione nella classifica di campionato o della manifestazione può essere elevata con una maggiorazione di punti di penalità, non superiore, tuttavia, ad un terzo.
- 2) Per i dirigenti, tecnici, ufficiali di gara ed atleti:
- a) L'ammonizione semplice può essere elevata ad ammonizione con diffida;
 - b) L'ammonizione con diffida può essere elevata ad una giornata di sospensione da qualsiasi attività federale;
 - c) La sospensione a termine da qualsiasi attività federale sino ad un massimo di 5 anni può essere elevata con un ulteriore aumento del termine non superiore ad un terzo di quello irrogato;
 - d) L'interdizione per un tempo determinato può essere elevata con un aumento del termine non superiore ad un terzo di quello irrogato;
 - e) L'inibizione temporanea può essere elevata per un periodo non superiore ad un terzo di quello irrogato;
 - f) La squalifica per una o due giornate di gara può essere elevata con l'aggiunta dell'ammonizione con diffida;
 - g) La sospensione per tre giornate di gara può essere elevata di un terzo;
 - h) La sospensione per tre giornate di gara può essere elevata con un aumento delle giornate non superiore ad un terzo di quelle inflitte, ed anche con l'aggiunta dell'ammonizione con diffida nel caso non sia possibile il calcolo esatto di un terzo;
 - i) La sospensione per periodi di tempo determinati sino ad un massimo di cinque anni può essere aumentata di un terzo.
3. Le sanzioni possono essere ulteriormente aumentate approssimativamente della metà se la nuova infrazione è della stessa indole o se è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente, ovvero se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione o

se il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione della sanzione.

4. Nei casi previsti dal comma precedente in cui non sia possibile il calcolo approssimativo della metà, le sanzioni possono essere così aumentate:
 - 1) Per le società:
 - a) Nel caso di cui alla lett. a) la sanzione può essere elevata ad ammenda.
 - 2) Per i dirigenti, tecnici, ufficiali di gara ed atleti:
 - a) nel caso di cui alla lett. a) la sanzione può essere elevata ad una giornata di sospensione da ogni attività federale;
 - b) nel caso di cui alla lett. b) la sanzione può essere elevata ad una giornata di sospensione da ogni attività federale con ammonizione e diffida;
 - c) nel caso di cui alla lett. f) la sanzione della sospensione per una giornata di gara con ammonizione e diffida può essere elevata a due giornate di sospensione dalla gara; la sanzione della sospensione dalla gara per due giornate con ammonizione e diffida può essere elevata alla sospensione per tre giornate di gara.
5. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione è della metà.
6. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena nel caso previsto dal comma 2 può essere sino alla metà e nei casi previsti dal comma 3 può essere sino a due terzi.
7. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle sanzioni risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
8. La validità delle recidive derivanti dalle sanzioni comminate dal Giudice Unico Nazionale o dal Giudice Unico Regionale per infrazioni a norme tecniche previste dai Regolamenti Tecnici di ciascuna specialità si esauriscono nella medesima stagione agonistica.
9. La contestazione della recidiva è obbligatoria, con le limitazioni stabilite dal comma precedente del presente articolo, per le recidive relative ad infrazioni di norme tecniche.
10. La recidiva è inapplicabile nei confronti dei soggetti nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

CAPO III SANZIONI

Art. 27 – Tipi di sanzione

1. Le sanzioni che possono essere irrogate in caso di accertamento di infrazione sono:
 - A) per le società:
 - a) ammonizione semplice o con diffida;
 - b) ammenda da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 10.000,00;
 - c) squalifica del campo di gara, da scontarsi nel campionato di competenza, salvo diversa determinazione dell'organo giudicante, per una o più giornate o per determinati periodi di tempo non superiori ai 5 anni;
 - d) perdita dell'incontro o degli incontri;
 - e) penalizzazione nella classifica del campionato o della manifestazione;
 - f) retrocessione o cancellazione a qualsiasi titolo dai ruoli del campionato;
 - g) esclusione dal campionato o dalla manifestazione;
 - h) radiazione dai ruoli federali.
 - B) per i dirigenti, tecnici, ufficiali di gara e atleti:
 - a) ammonizione semplice o con diffida;
 - b) sospensione a termine da qualsiasi attività federale sino ad un massimo di 5 anni;
 - c) interdizione perpetua o per un tempo determinato sino ad un massimo di 5 anni a ricoprire cariche federali;
 - d) inibizione perpetua o temporanea sino ad un massimo di 5 anni a ricoprire cariche sociali nell'ambito federale;
 - e) squalifica per una o più giornate di gara;
 - f) radiazione dai ruoli federali.
2. L'illecito sportivo è punito con una sanzione non inferiore a 30 giorni rispettivamente di sospensione, interdizione o inibizione da ogni attività federale fino alla radiazione. L'illecito sportivo commesso dalle società è punito con la sanzione dell'ammenda non inferiore ad euro 3.000 e con una delle sanzioni sub. lett. c), d), e), f), g), h).
3. La frode sportiva è punita con una sanzione non inferiore a 90 giorni rispettivamente di sospensione, interdizione o inibizione da ogni attività

federale e fino alla radiazione. La frode sportiva commessa dalle società è punita con la sanzione dell'ammenda non inferiore ad euro 7.000 e con una delle sanzioni sub. lett. c), d), e), f), g), h).

4. La violazione del divieto di scommesse è punito con una sanzione non inferiore a 120 giorni rispettivamente di sospensione, interdizione o inibizione da ogni attività federale e non superiore a 5 anni.

CAPO IV

DETERMINAZIONE E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 28 – Determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione l'organo giudicante deve tener conto della gravità delle infrazioni commesse, del comportamento tenuto dal responsabile prima, durante e dopo la consumazione dell'infrazione, dei suoi precedenti disciplinari.
2. Nella determinazione della specie e della entità della sanzione, l'Organo giudicante deve indicare:
 - a) in quale ipotesi tra quelle dello Statuto, del Regolamento Organico e dei Regolamenti federali rientri il fatto oggetto di giudizio;
 - b) le norme violate;
 - c) il contesto delle circostanze di fatto in cui sono state compiute le violazioni, la qualifica e/o il ruolo, e/o la carica rivestite dal responsabile, gli effetti della condotta, le motivazioni.
3. In caso di irrogazione della sanzione della sospensione a soggetto nei cui confronti sia già in esecuzione analoga sanzione, la successiva verrà posta in esecuzione immediatamente dopo l'esecuzione della prima.

Art. 29 – Modalità di applicazione ed esecuzione delle sanzioni per i tesserati atleti

1. Per le squalifiche inflitte agli atleti per "giornate di campionato", le modalità di applicazione sono le seguenti:
 - a) le giornate di squalifica vanno scontate, salvo quanto previsto sub b), entro l'anno agonistico nel quale sono state inflitte. Inoltre, vanno scontate, ad eccezione della squalifica automatica di cui al comma 3, nel campionato, nella relativa fase preparatoria, nella relativa fase di coppa,

nel torneo e nelle manifestazioni “a concentrazione” in cui rispettivamente l’atleta ha commesso l’infrazione, sempre che per ciascun tipo di competizione vi sia un numero sufficiente di incontri ancora da disputare durante l’anno agonistico in corso. Nel caso di esaurimento del tipo di competizione ovvero di cancellazione della società, le squalifiche, in tutto o per la parte residua, vanno scontate a partire dal primo incontro previsto nel programma ufficiale dell’anno agonistico successivo, con esclusione di qualsiasi altra gara, anche federale, non stabilita preventivamente nel calendario annuale. In tutti i casi, ad eccezione della squalifica automatica sub 3, l’attività agonistica intermedia non è inibita, salvo specifica statuizione contenuta nel provvedimento disciplinare;

b) nel caso in cui la squalifica sia stata comminata, ma per effetto del termine del campionato l’atleta non possa scontarla, in tutto o in parte, il provvedimento si intenderà riportato all’anno successivo con le seguenti modalità:

- per i campionati A, B, C, D, Promozione nel medesimo campionato o nel campionato maggiore o minore cui parteciperà la società di appartenenza per effetto della promozione, retrocessione nonché trasferimento dell’atleta;
- per i campionati di Categoria nel medesimo campionato o nel campionato di categoria di appartenenza dell’atleta;
- per altri tipi di manifestazioni, gare, tornei, in quelli corrispondenti all’anno agonistico successivi se previsti nel programma ufficiale, altrimenti a partire da qualsiasi altra competizione ufficiale all’inizio del calendario.

2. Nei suddetti casi di riporto della squalifica all’anno successivo l’atleta può, salvo diversa specifica menzione nel provvedimento, svolgere attività intermedia limitatamente al periodo intercorrente tra la fine del campionato in cui è stata comminata la squalifica e la data di inizio del campionato successivo.

3. Il giocatore di pallanuoto espulso senza sostituzione “per brutalità” è automaticamente squalificato per la successiva giornata del campionato o il successivo incontro di torneo, salve le sanzioni ulteriori irrogate dal Giudice Sportivo nazionale o regionale, al quale resta sempre devoluta la competente decisione per le sanzioni definitive. Al predetto giocatore, inoltre, è inibita, fino alla data del turno di squalifica automatica, qualsiasi attività federale intermedia inerente i campionati federali, ad eccezione della Coppa Italia.

Art. 30 – Modalità di applicazione ed esecuzione delle sanzioni per i tesserati non atleti

1. Le squalifiche inflitte ai tesserati non atleti avranno le seguenti modalità di applicazione: ciascuna sanzione sarà erogata a tempo e non sarà consentita, nel periodo di squalifica, alcuna attività federale di alcun genere.

Art. 31 – Sanzioni inflitte dalle società

1. Le sanzioni inflitte dalle società nei confronti dei propri tesserati devono essere notificate via posta elettronica certificata, ove possibile, in mancanza, via fax con obbligo di riscontro, o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. La sanzione può essere impugnata con istanza di arbitrato entro 20 giorni dalla comunicazione con le modalità di cui al Regolamento sugli arbitrati federali.

CAPO V

ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI

Art. 32 – Prescrizione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 42, comma 10, le infrazioni si prescrivono entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di illecito disciplinare;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di illecito sportivo o frode sportiva;

- d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
2. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole, per quella continuata, dal giorno di cessazione della continuazione.
 3. Il corso della prescrizione è interrotto dal provvedimento dell'organo giudicante, sia di merito che cautelare, dall'invito del Procuratore federale a rendere interrogatorio, dalla richiesta di interrogatorio, dall'atto di deferimento.
 4. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione.
 5. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre un quarto.
 6. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'incolpato.
 7. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
 8. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare, ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 33 – Amnistia

1. L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale del Consiglio federale che estingue l'infrazione disciplinare e, se vi è stata irrogazione della sanzione, ne fa cessare l'esecuzione.
2. Se interviene dopo la decisione di applicazione delle sanzioni, le estingue, ad esclusione di quelle pecuniarie, ma non gli effetti delle medesime.
3. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi.
4. Salva diversa determinazione del Consiglio federale l'amnistia non si applica ai recidivi.

Art. 34 – Indulto

1. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale del Consiglio federale che condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e la sua efficacia è limitata alle sanzioni inflitte a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
2. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni.
3. Salva diversa determinazione del Consiglio federale l'indulto non si applica ai recidivi.

Art. 35 – Grazia

1. La grazia è un provvedimento di clemenza di competenza del Presidente federale che condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata, o la commuta in altra più lieve. Non può essere concessa se non risulta scontata almeno la metà della sanzione. Nel caso di radiazione, il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
2. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente federale.

Art. 36 – Non applicazione dei provvedimenti di clemenza

1. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nel caso di sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 37 – Riabilitazione

1. La riabilitazione estingue le sanzioni ed ogni altro effetto della pronuncia ed è concessa, su istanza del soggetto sanzionato, dalla Corte federale di appello, a condizione che:

- a) siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la sanzione disciplinare sia stata eseguita o si sia estinta;
 - b) il sanzionato abbia dato prova effettiva di buona condotta.
2. La riabilitazione è revocata di diritto se il riabilitato commette entro sette anni dalla concessione della stessa una infrazione per la quale venga comminata la sanzione della sospensione non inferiore a due anni o la radiazione o venga condannato per uso di sostanze o di metodi dopanti. La revoca della riabilitazione è decisa dalla Prima Sezione della Corte federale di appello su istanza del Procuratore federale, in contraddittorio con l'interessato.
 3. Nell'istanza di riabilitazione, a pena di inammissibilità, devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento.
 4. La Corte federale di appello può acquisire, anche d'ufficio, tutta la documentazione che ritiene necessaria per la decisione, che deve essere resa entro il termine di giorni sessanta e comunicata all'interessato. La decisione che concede la riabilitazione deve essere trascritta nel casellario federale.
 5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento.

TITOLO III

PROCURATORE FEDERALE

CAPO I

NOMINA E FUNZIONI

Art. 38 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Presso ogni Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione delle infrazioni sanzionate dallo Statuto e dalle norme federali.
2. L'ufficio del Procuratore è composto dal Procuratore federale ed eventualmente da uno o più Sostituti Procuratori.

3. Il Procuratore federale ed i Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. I Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore federale e lo sostituiscono in caso d'impedimento.

Art. 39 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

1. I requisiti per essere dichiarati idonei alla nomina di Procuratore federale e Sostituto Procuratore e la durata dell'incarico sono stabiliti dallo Statuto federale.

Art. 40 - Attribuzioni del Procuratore federale

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione e riabilitazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni ad uno o più Sostituti. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali il Sostituto deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. E' assicurata l'indipendenza del Procuratore federale e dei Sostituti. In nessun caso possono assistere alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero godere altrimenti, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli della difesa.

Art. 41 – Rapporti tra l'Ufficio del Procuratore federale e la Procura generale dello Sport

1. L'Ufficio del Procuratore federale collabora con la Procura generale dello Sport per l'esercizio dei poteri e delle competenze ad essa devolute dall' 12 *ter* dello Statuto del C.O.N.I., adempiendo con sollecitudine a tutti i doveri a tal fine previsti dagli articoli 51 e seguenti del Codice della giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I.
2. Il Procuratore federale può chiedere al Procuratore generale dello Sport l'applicazione di un Procuratore nazionale dello Sport, quando sussistono specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. In tali casi,

l'applicazione comporta una coassegnazione del procedimento tra il Procuratore federale e il Procuratore nazionale dello Sport applicato.

3. La Procura generale dello sport, in spirito di leale collaborazione, coopera con la Procura federale al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro di cui all'art. 53 del Codice di giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I..

CAPO II

AZIONE DISCIPLINARE

Art. 42 - Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari nei confronti di tesserati, affiliati, o comunque soggetti riconducibili alla F.I.N., di cui ha notizia.
2. Il Procuratore federale prende notizia delle infrazioni di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, con la sola eccezione di quelle anonime.
3. A tal fine, iscrive immediatamente nel Registro dei procedimenti di cui all'art. 86 le notizie di infrazione rilevanti illecito sportivo.
4. La durata delle indagini non può superare il termine di quaranta giorni dall'iscrizione nel registro.
5. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. La richiesta di proroga deve essere inoltrata prima del termine di scadenza. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e i documenti in ogni tempo acquisiti dalle Autorità Giudiziarie dello Stato.
6. Decorso il termine massimo di svolgimento delle indagini, ovvero prorogato, il Procuratore federale conclude le indagini.

7. Se ritiene di dover procedere all'archiviazione, il Procuratore federale comunica il proprio intendimento alla Procura Generale dello Sport.
8. Ferme le attribuzioni di questa, decorsi cinque giorni dopo la comunicazione di cui al comma 7, dispone l'archiviazione con determinazione succintamente motivata. Il provvedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali sono state svolte le indagini.
9. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di infrazione è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'infrazione è estinta o il fatto non costituisce infrazione punibile ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.
10. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, l'infrazione si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 43– Esercizio dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
2. Concluse le indagini, quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale comunica all'interessato l'intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito, per presentare memorie e documenti.
3. In esito all'eventuale ulteriore attività istruttoria, qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al Tribunale federale.
4. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, con richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Il Procuratore federale comunica le sue determinazioni alla Procura Generale dello Sport ai sensi dell'art. 53 del Codice di giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I..

Art. 44 – L’avocazione delle indagini da parte della Procura generale dello Sport

1. La Procura generale dello Sport può disporre, con atto motivato, l’avocazione delle indagini nei casi previsti dall’art. 12 *ter* dello Statuto del C.O.N.I. con le modalità previste dall’art. 52 del Codice della giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I.. La motivazione deve dare conto delle ragioni specifiche per le quali la proroga del termine per le indagini del procuratore federale non appare misura adeguata ovvero della concreta omissione di indagine che espone a pregiudizio l’azione disciplinare o, infine, delle gravi circostanze che fanno ritenere irragionevole l’archiviazione.
2. L’avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali il procedimento può essere avvocato. Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, la Procura generale dello Sport, con tale invito, può rimettere in termini il Procuratore federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti.
3. Quando è disposta l’avocazione il Procuratore generale dello Sport applica un Procuratore nazionale dello Sport alla Procura federale per la trattazione del procedimento. L’applicazione determina il decorso di un nuovo termine per il compimento delle indagini preliminari pari alla metà di quello ordinariamente previsto per le medesime indagini. Il Procuratore nazionale dello sport applicato ha gli stessi doveri e gli stessi poteri del Procuratore federale sostituito. L’applicazione cessa quando il procedimento viene definito in sede federale.

Art. 45 - Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti ad indagine, finché non viene esercitata l’azione disciplinare, possono convenire con il Procuratore federale l’applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il Procuratore federale, prima di addivenire all’accordo, informa il Procuratore generale dello Sport.
2. L’accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo

acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 46- Astensione

1. Il Procuratore federale quando esistono gravi ragioni di convenienza ne informa immediatamente il Procuratore generale dello Sport e la Commissione di garanzia.
2. In tali casi ha facoltà di astenersi previa autorizzazione del Procuratore generale dello Sport.
3. Nei casi in cui il Procuratore federale si astenga l'attribuzione del procedimento ad un Sostituto procuratore viene decisa dalla Commissione di garanzia.

CAPO III

RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

Art. 47- Rapporti e conflitti di competenza

1. Il Procuratore federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del C.O.N.I..
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'infrazione appartiene alla competenza della Procura Antidoping del C.O.N.I., trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

TITOLO IV MISURE CAUTELARI

Art. 48 – Domanda cautelare del Procuratore federale

1. La sospensione cautelare dallo svolgimento di ogni attività federale è un provvedimento immediatamente esecutivo di carattere eccezionale.
2. La misura cautelare può essere disposta da ciascun organo giudicante su richiesta del Procuratore federale sia durante la fase delle indagini che durante la fase di giudizio, in presenza dei seguenti presupposti: la gravità dell'infrazione, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove o di evitare la possibile reiterazione delle violazioni.
3. Il provvedimento cautelare deve contenere a pena di nullità:
 - le generalità dell'incolpato e degli elementi atti ad identificarlo;
 - la descrizione del fatto addebitato e l'indicazione delle norme violate, con facoltà del giudicante di riqualificare giuridicamente il fatto sotto una diversa fattispecie normativa;
 - la motivazione, contenente la descrizione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza cautelare che richiede l'adozione del provvedimento, la rilevanza dell'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
 - l'esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
 - la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'incolpato;
 - la data di scadenza della misura cautelare;
 - la data e la sottoscrizione del giudice.
4. La durata del provvedimento cautelare non può essere superiore a giorni sessanta e non è rinnovabile.
5. Nel corso del giudizio il provvedimento cautelare può essere sempre revocato o modificato dal giudicante su istanza di parte.
6. Avverso il provvedimento che adotta la misura cautelare è ammesso ricorso al giudice competente, ai sensi degli artt. 72 e 73, per l'impugnazione entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento. La Corte federale di appello decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.
7. Avverso l'adozione della misura cautelare adottata dalla Prima Sezione della Corte federale di appello è ammesso ricorso alla Seconda Sezione del medesimo organo e viceversa.
8. Il periodo di sospensione si computa nell'eventuale sanzione irrogata in sede disciplinare.

Art. 49 - Domanda cautelare di parte

1. Il ricorrente nelle materie di cui all'art. 64, comma 1, che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere alla Seconda Sezione del Tribunale federale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Tribunale federale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.
3. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

TITOLO V IL GIUDICE ARBITRO

CAPO I NOMINA E COMPETENZA

Art. 50 – Istituzione

1. Presso la F.I.N. sono istituiti i Giudici arbitri.
2. L'istituzione e il ruolo del Giudice arbitro è disciplinato dal Regolamento del Gruppo Ufficiali di gara.
3. Nelle manifestazioni di pallanuoto nelle quali non sia designato un Giudice arbitro, le funzioni ad esso devolute sono esercitate dall'Arbitro.

Art. 51 – Competenza e nomina

1. Il Giudice arbitro adotta le decisioni tecnico-disciplinari relative alla manifestazione cui è preposto con effetti limitati all'ambito della medesima.
2. Per i fatti che possono comportare successivi provvedimenti, adotta in via d'urgenza le decisioni tecniche e disciplinari necessarie per il corretto svolgimento della manifestazione ed informa dei fatti e dei provvedimenti adottati, per le ulteriori determinazioni, il Giudice sportivo.
3. Il Giudice arbitro è designato per le singole manifestazioni dal Gruppo Ufficiali di Gara.

CAPO II PROCEDIMENTO

Art. 52 – Reclamo sul campo al Giudice arbitro o all'Arbitro

1. Per le irregolarità note prima dell'inizio della manifestazione, può essere presentato reclamo dalla parte interessata al Giudice arbitro o preannunziato reclamo all'Arbitro prima dell'inizio della gara mediante annotazione firmata nel verbale dell'incontro.
2. Per le irregolarità verificatesi nel corso della manifestazione, il reclamo va presentato al Giudice arbitro entro mezz'ora dal termine della gara o preannunziato all'Arbitro o al Giudice arbitro mediante annotazione firmata nel verbale di gara entro mezz'ora dal termine dell'incontro.
3. I reclami e i preannunzi di reclamo devono essere firmati dal capitano o dal dirigente accompagnatore se si tratta di competizioni "a squadra" e, in ogni altro caso, dal rappresentante della società.
4. Il Giudice Arbitro deve decidere immediatamente dopo la presentazione del reclamo e prima di dare ulteriore corso allo svolgimento della gara, comunicando il provvedimento sul campo. Per i tornei di pallanuoto, la decisione deve essere adottata al termine del "turno di incontri".
5. Il reclamo preannunziato all'Arbitro o al Giudice arbitro deve essere successivamente presentato dalla parte interessata, e motivato, anche succintamente, a pena di inammissibilità, al competente Giudice sportivo, nazionale o regionale, entro le ore 13,00 del giorno successivo all'incontro,

firmato dal Presidente o Vicepresidente della società o dalla stessa persona che lo ha preannunziato, con le modalità di cui all'art. 13.

6. Non sono consentiti supplementi di reclamo.

TITOLO VI GIUDICI SPORTIVI

CAPO I NOMINA E COMPETENZA

Art. 53 - Istituzione

1. Presso la F.I.N. sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale, Giudici sportivi regionali e Corte sportiva di appello.

Art. 54 – Competenza del Giudice sportivo nazionale

1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale.
2. Il Giudice sportivo nazionale, in prima istanza e senza udienza:
 - a) pronuncia sulla regolarità delle gare e sulla omologazione dei risultati delle manifestazioni agonistiche a carattere internazionale, nazionale e interregionale indette, controllate od autorizzate dalla F.I.N.;
 - b) omologa i primati assoluti o di categoria previsti dalle apposite tabelle federali;
 - c) pronuncia sulla regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
 - d) decide sui reclami presentati al Giudice Arbitro o all'Arbitro ai sensi dell'articolo 52;
 - e) pronuncia la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici od altri partecipanti alla gara;
 - f) giudica sulle infrazioni tecnico-disciplinari poste in essere da tesserati ed affiliati nel corso o in occasione della gara. Per infrazioni tecnico-disciplinari si intendono quelle commesse nell'ambito spazio-temporale di una manifestazione agonistica o amatoriale, come risultanti dagli atti inviati dai giudici di gara;

- g) trasmette gli atti al Procuratore Federale per l'eventuale inizio dell'azione disciplinare, qualora nei fatti ravvisi infrazioni di carattere esclusivamente disciplinare meritevoli di indagine, ovvero si tratti di infrazioni disciplinari commesse da dirigenti nazionali, regionali e provinciali della FIN o giudici di gara, non immediatamente sanzionabili.

Art. 55 – Competenza dei Giudici sportivi regionali

1. I Giudici Sportivi Regionali sono competenti per i campionati e le competizioni a carattere regionale, provinciale o comunale svolte nell'ambito regionale.
2. I Giudici Sportivi Regionali si pronunciano ai sensi dell'art. 54, comma 2.

Art. 56 - Competenza della Corte sportiva di appello

1. La Corte sportiva di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi regionali.
2. Ai sensi di quanto consentito dall'art. 3, comma 8, del Codice della giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I. le funzioni della Corte sportiva di appello sono esercitate dalla Corte federale di appello.

Art. 57 - Nomina e articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi regionali

1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi regionali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto federale.
2. La costituzione, l'articolazione funzionale e territoriale, la nomina, la durata della carica ed i requisiti per ricoprirla sono stabiliti dallo Statuto federale.
3. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione, quello regionale presso le sue rispettive sedi territoriali.
4. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi regionali giudicano in composizione monocratica.

CAPO II

PROCEDIMENTI

Art. 58 - Procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi regionali

1. I procedimenti innanzi ai Giudici sportivi sono instaurati o d'ufficio, sulla base dell'acquisizione del rapporto arbitrale e dei documenti relativi alla gara o manifestazione, o su reclamo del soggetto interessato, titolare di una situazione giuridica protetta dall'ordinamento federale, che abbia presentato preavviso di reclamo sul campo di gara.

Art. 59 - Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi regionali

1. Il Giudice sportivo assume ogni elemento probatorio che ritiene utile.
2. Il Giudice sportivo pronuncia entro tre giorni.
3. La pronuncia è senza indugio pubblicata sul sito web della Federazione e comunicata agli interessati.
4. Avverso le loro decisioni è ammesso ricorso alla Corte Federale di appello entro il termine di 7 giorni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 60 – Procedimento innanzi alla Corte sportiva di appello

1. Il ricorso avverso i provvedimenti dei Giudici sportivi può essere proposto dalla parte interessata o dal procuratore federale nel termine di sette giorni dalla data di comunicazione della pronuncia impugnata mediante deposito dell'atto presso la Segreteria generale federale.
2. Nel caso di impugnazione di omologazione del risultato di gare, copia dell'atto di impugnazione deve essere inoltrato, a cura del ricorrente, negli stessi termini e con le medesime modalità, a tutte le parti interessate. Queste ultime devono costituirsi in giudizio entro due giorni con memoria difensiva depositata alla Corte federale di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
3. Nell'atto di ricorso, ovvero nella costituzione, devono essere indicati, a pena di decadenza, gli eventuali testimoni che si intendono escutere.

4. Il ricorso deve essere, a pena di inammissibilità, motivato, sia pure succintamente, e sottoscritto dal ricorrente o dal suo difensore, ove nominato.
5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di appello di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del ricorrente.
6. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata.
7. Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l'udienza con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
8. Si applicano gli artt. 80 e 81.

Art. 61 – Pronuncia della Corte sportiva di appello

1. La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Se non rileva motivi di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, pronuncia nel merito, riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata.
2. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'art. 82.

TITOLO VII GIUDICI FEDERALI

CAPO I NOMINA E COMPETENZA

Art. 62 – Istituzione e articolazione funzionale

1. Presso la F.I.N. sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello. Entrambi hanno sede presso la Federazione.
3. Sia il Tribunale federale che la Corte federale di appello sono articolati in due sezioni.

Art. 63 - Nomina dei giudici federali e composizione

1. I componenti degli organi giudicanti federali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. La nomina, la composizione, la durata dell'incarico ed i requisiti per ricoprirlo sono previsti dallo Statuto federale.
3. Il Consiglio federale individua colui che svolge le funzioni di presidente nelle rispettive sezioni del Tribunale Federale e della Corte federale di appello.
4. In caso di impedimento del presidente, le funzioni sono svolte dal componente più anziano nella carica; in mancanza, dal componente più anziano di età.
5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero di tre componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
6. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia l'obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

CAPO II IL TRIBUNALE FEDERALE

Art. 64 - Competenza del Tribunale federale

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ad un Giudice sportivo, nazionale o regionale.

Art. 65 - Competenza della I Sezione del Tribunale federale

1. La Prima Sezione del Tribunale federale è competente a decidere:
 - a) sul deferimento dell'Ufficio del Procuratore federale in materia di illeciti;

- b) sui ricorsi della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ad un giudice sportivo.

Art. 66 - Competenza della II Sezione del Tribunale federale

1. La Seconda Sezione del Tribunale federale è competente a decidere:
 - a) sui ricorsi della parte interessata o del Procuratore federale in materia di tesseramenti e trasferimenti;
 - b) sui ricorsi per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea federale contrarie alla legge, allo Statuto del C.O.N.I. e ai principi fondamentali del C.O.N.I., allo Statuto o ai regolamenti della Federazione, proposti da un organo della Federazione, del Procuratore federale, o di tesserati o affiliati, titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni;
 - c) sui ricorsi per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del C.O.N.I. e ai principi fondamentali del C.O.N.I., allo Statuto e ai regolamenti della Federazione, proposti da un componente assente o dissenziente del Consiglio federale o del Collegio dei revisori dei conti.

CAPO III

PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE FEDERALE

Art. 67 - Fissazione dell'udienza a seguito di deferimento del Procuratore federale

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal Regolamento la data dell'udienza. Gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia fino al giorno prima dell'udienza e le parti possono prenderne visione ed estrarne copia.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine.

L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

3. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni e consulenti hanno l'onere di indicarli almeno sette giorni prima della data dell'udienza, specificando le circostanze su cui deve vertere l'esame.
4. Le parti possono produrre memorie e documenti fino al giorno dell'udienza.

Art. 68 - Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di deferimento

1. Fino alla prima udienza, subito dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, alla Procura generale dello sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni riguardo alla correttezza della qualificazione giuridica dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata.
3. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura del procuratore federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi di giudizio nei confronti dell'incolpato.
4. La relativa sanzione viene iscritta nel casellario federale.
5. Il comma 1 non trova applicazione nei casi di recidiva e se i fatti oggetto di contestazione sono originariamente qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 69 - Ricorso della parte interessata e per l'annullamento delle deliberazioni

1. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque non oltre un anno dall'accadimento. Decorso tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del Procuratore federale.
2. Il ricorso contiene:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi.

Art. 70 - Disposizioni relative all'annullamento delle deliberazioni

1. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede in base agli atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
2. Il Presidente della Seconda Sezione del Tribunale federali, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
3. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del C.O.N.I., può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del C.O.N.I..
4. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I. previsti dalla normativa vigente.
5. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito web della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 71 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 72 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.
4. Il tribunale provvede a comunicare l'atto di intervento a tutti gli interessati.

Art. 73 - Svolgimento dell'udienza

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nel caso in cui il procedimento sia connesso ad un procedimento penale le cui indagini non siano ancora concluse.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale dal segretario.

Art. 74 - Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Se viene disposta perizia, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio.
3. Le parti devono presentare i propri testimoni in udienza a pena di decadenza.
4. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
5. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal Presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti della rilevanza e della pertinenza.

Art. 75 - Decisione del Tribunale federale

1. Nei giudizi disciplinari il Tribunale pronuncia il non luogo a procedere nel caso non ritenga provato l'addebito o, in caso contrario, irroga la sanzione che ritiene di giustizia.
2. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

CAPO IV LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

Art. 76 - Competenza della Corte federale di appello

1. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale e sui ricorsi proposti contro le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi regionali in funzione di Corte sportiva di appello.
2. Decide, altresì, sulle istanze di ricusazione dei giudici sportivi e dei giudici federali, sulle istanze di riabilitazione, sui ricorsi per revisione e per revocazione.

Art. 77 - Competenza della Prima Sezione della Corte federale di appello

1. La Prima Sezione della Corte Federale di Appello è competente a decidere in via definitiva:
 - a) sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale o regionale in funzione di Corte sportiva di appello;
 - b) sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Prima Sezione del Tribunale federale;
 - c) sulle istanze di ricusazione dei Giudici sportivi, dei giudici del Tribunale federale e dei giudici della Seconda Sezione della Corte federale di appello;
 - d) sui ricorsi per revisione delle decisioni dei giudici di primo grado e della Seconda Sezione della Corte federale di appello;
 - e) sulle istanze di riabilitazione.

Art. 78 - Competenza della Seconda Sezione della Corte federale di appello

1. La Seconda Sezione della Corte Federale di Appello è competente a decidere in via definitiva:
 - a) sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Seconda Sezione del Tribunale Federale;
 - b) sulle istanze di ricusazione dei giudici della Prima Sezione della Corte federale di appello;
 - c) sulle istanze di revisione delle decisioni della Prima Sezione della Corte federale di appello;
 - d) sui ricorsi per revocazione.

CAPO V

PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO

Art. 79 - Ricorso avverso le decisioni del Tribunale federale

1. I ricorsi avverso le decisioni del Tribunale federale devono essere depositati presso la Segreteria Generale federale non oltre il termine di quindici giorni dalla comunicazione della decisione.

2. Nell'atto di impugnazione:
 - non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio;
 - l'appellante non può dedurre nuove prove, salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile;
 - non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.
3. Entro dieci giorni dal deposito dell'atto, il presidente della Corte federale di appello fissa l'udienza di discussione. Il ricorso e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati a tutte le parti presenti nel precedente grado di giudizio.
4. Decorso il termine per proporre ricorso, avverso le decisioni del Tribunale federale non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia, il Presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, d'ufficio o su richiesta di parte, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo ad evitare al ricorrente un pregiudizio irreversibile. In udienza il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento adottato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
6. Tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
7. Le impugnazioni incidentali devono essere depositate al più tardi alla prima udienza.

Art. 80 – Esecutività delle decisioni – Istanza di sospensione

1. Tutte le decisioni degli organi giudicanti di primo grado sono immediatamente esecutive.
2. In materia disciplinare, su richiesta dell'interessato, da presentarsi contestualmente al ricorso, la Corte federale di appello, quando ricorrono gravissimi motivi, può disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della decisione impugnata.
3. Qualsiasi decisione degli organi giudicanti che comporti la perdita della posizione di classifica acquisita sul campo, con conseguenti effetti sull'attribuzione del titolo o sulla retrocessione, non determina alcun

effetto automatico nei confronti di altri soggetti che possono in punto di fatto trarre beneficio dalla decisione stessa.

4. Spetta esclusivamente al Consiglio Federale, sulla base di considerazioni di merito sportivo, l'attribuzione di un titolo o la partecipazione ad un Campionato di una società in luogo di quella destinataria della sanzione sportiva da parte dei predetti giudici.

Art. 81 - Svolgimento dell'udienza

1. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
2. E' consentito il deposito di memorie e documenti.
3. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatto esplicita richiesta e siano presenti.
4. I testimoni vengono escussi solo se indicati nell'atto di ricorso o nella memoria di costituzione e se presenti in udienza.
5. La Corte federale di appello può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove, ovvero disporre perizia.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 72 e 73.

Art. 82 - Decisione della Corte federale

1. Il Giudice di appello, se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del primo grado, riforma, in tutto od in parte, la decisione impugnata, altrimenti respinge l'impugnazione confermando la decisione di primo grado. Non è consentita la rimessione al primo giudice, salvi i casi di nullità del giudizio per omissione delle comunicazioni.
2. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso proposto in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso decide nel merito.
3. Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma dell'art. 76, l'esecuzione della decisione non è

impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

4. Quando l'atto di impugnazione è proposto dal solo soggetto sanzionato il giudice non può irrogare una sanzione più grave per specie o entità.
5. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 83 - Termini di durata massima dei procedimenti federali

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare ovvero dal deposito dell'atto di ricorso.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del ricorso.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello Sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna. L'azione disciplinare può ogni caso essere promossa o proseguita indipendentemente dal procedimento penale relativo al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore

generale dello Sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello Sport.

Art. 84 – Registro delle sanzioni disciplinari

1. La F.I.N. è tenuta a trasmettere i provvedimenti sanzionatori al C.O.N.I. dopo aver effettuato l’inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell’ordinamento sportivo istituito presso il C.O.N.I., entro 5 giorni dalla data in cui gli stessi sono passati in giudicato, se trattasi di decisione definitiva a carattere disciplinare.

Art. 85 – Casellario federale

1. Le decisioni definitive emesse dagli organi di giustizia sono trascritte nel Casellario federale.

TITOLO VIII - RAPPORTI TRA ORGANI DI GIUSTIZIA E AUTORITA’ GIUDIZIARIE

Art. 86 - Rapporti degli organi di giustizia con le Autorità giudiziarie

1. Gli organi della giustizia sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell’art. 116 del codice di procedura penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 dello stesso codice.
2. Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.
3. Il Procuratore federale, ove acquisisca notizia di reati procedibili d’ufficio, provvede a trasmettere immediatamente gli atti alla Procura della Repubblica territorialmente competente e a darne contestuale avviso al Presidente federale. Ove acquisisca notizia di reati procedibili a querela di parte ne informa senza indugio il Presidente Federale.

Art. 87 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p..
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione giuridica del fatto nell'ordinamento sportivo.
4. L'efficacia di cui ai commi precedenti si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

**TITOLO IX
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT**

Art. 88 – Competenza e procedimento

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del C.O.N.I.. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.
3. Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle disposizioni del Codice della Giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I., nonché dallo Statuto e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d'intesa con il C.O.N.I.. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado.
4. Il procedimento dinanzi al Collegio di garanzia dello Sport è disciplinato dal Codice di giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I.

**TITOLO X
REVISIONE E REVOCAZIONE**

Art. 89 - Revisione

1. Nei giudizi disciplinari, tutte le decisioni divenute irrevocabili possono essere impugnate in ogni tempo per revisione dai soggetti sanzionati dinanzi alla Corte federale di appello, qualora ricorra uno o più dei seguenti casi:
 - a) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
 - b) sopravvenienza di nuove prove di non colpevolezza;

- c) falsità in atti o in giudizio o di altro fatto previsto come illecito.
2. Gli elementi in base ai quali viene chiesta la revisione devono, a pena di inammissibilità, essere tali da dimostrare, se accertati, che il soggetto sanzionato deve essere prosciolto.
3. Il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di ricorso davanti alla Corte Federale di appello. La Sezione giudicante competente è determinata ai sensi degli artt. 75 e 76.
4. In caso di accoglimento della richiesta di revisione la Corte federale di appello revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento con provvedimento non impugnabile.
5. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto della richiesta il provvedimento è impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
6. La revisione è inammissibile se il ricorrente ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione impugnata.

Art. 90 – Revocazione

1. Le decisioni irrevocabili che non afferiscono a procedimenti disciplinari possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
2. Il termine per proporre la revocazione decorre dall'acquisizione del documento.
3. Il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di ricorso davanti alla Corte Federale di appello. La Sezione giudicante competente è determinata ai sensi degli artt. 75 e 76.
4. Se la revocazione è accolta, la pronuncia non è impugnabile; ogni altra decisione rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
5. La revocazione è inammissibile se la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione impugnata.

TITOLO XI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 91 – Sospensione feriale dei termini

1. Il decorso dei termini procedurali relativi alla giurisdizione federale è sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
2. Tale sospensione non si applica ai procedimenti in materia di doping.

Art. 92 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice di giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I.. In mancanza, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile e penale, nei limiti di compatibilità dei rispettivi istituti e con il carattere informale dei procedimenti di giustizia sportiva.

Art. 93 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. con contestuale pubblicazione sul sito web della Federazione.

Art. 94 – Disposizioni transitorie

1. I procedimenti in corso dinanzi agli organi di giustizia della F.I.N. alla data di entrata in vigore del Regolamento proseguono in ambito federale con applicazione delle norme anteriormente vigenti.
2. Al Collegio di Garanzia dello Sport è devoluta la cognizione delle controversie la cui decisione non altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale è assunta a far data dall'1 luglio 2014.